SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 5 ottobre 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 settembre 1993 . . . Pag. 4

DECRETO 13 ottobre 1993.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 commemorative del bicentenario della morte di Carlo Goldoni da inserirsi nella serie speciale di monete millesimo 1993 . . . . Pag. 4

DECRETO 19 ottobre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni . . . . Pag. 5

DECRETO 19 ottobre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni . . . . Pag. 5

DECRETO 19 ottobre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni . . . . Pag. 6

Ministero delle finanze

DECRETO 8 ottobre 1993.

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli turchi che effettuano trasporti di merci da e per il porto di Trieste . . . . Pag. 6

Ministero dell'interno

DECRETO 13 ottobre 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 30 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Bolzano-Bressanone/Bozen-Brixen . . . Pag. 6

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 5 ottobre 1993.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Società cattolica di assicurazioni - Coop. a r.l., in Verona . . . . Pag 7

DECRETO 8 ottobre 1993

Autorizzazione alla Noricum assicurazioni S.p.a., in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza . . . . Pag. 8

DECRETO 8 ottobre 1993.

Autorizzazione alla Universo assicurazioni S.p.a., in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza . . . . Pag. 8

DECRETO 11 ottobre 1993.

Autorizzazione alla Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza . . . . Pag 9

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

DECRETO 18 ottobre 1993.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1993 . . . . Pag. 10

DECRETO 19 ottobre 1993

Proroga dei riconoscimenti di assimilato al produttore vinicolo a favore delle associazioni di cantine cooperative . . . . Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993.

Approvazione di programmi di attività per gli anni 1992-94 dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università della Calabria

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag 11

CIRCOLARI

Ministero della difesa

CIRCOLARE 30 luglio 1993, n. **1100/ML-10/10.**

Direttiva tecnica sulle procedure per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità/lesioni e per la concessione dei benefici dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria, riguardanti il personale militare e civile del Ministero della difesa . . . . Pag 29

CIRCOLARE 30 luglio 1993, n. **1101/ML-10/10.**

Direttiva tecnica per l'uso e la compilazione dei modelli ML/A, ML/AB, ML/B, ML/BS, ML/G per i processi verbali e l'estratto di verbale, relativi agli accertamenti sanitari eseguiti presso le commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 3 della legge n. 416/26, all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, e successive modificazioni . . . . Pag 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Pag 57

Ministero degli affari esteri: Istituzione di due cancellerie consolari, rispettivamente, presso l'ambasciata d'Italia in Lubiana e presso l'ambasciata d'Italia in Zagabria e determinazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari esistenti in Croazia e Slovenia . . . . . Pag. 57

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla direzione didattica di Modigliana ad accettare una donazione . . . . Pag. 57

Autorizzazione alla direzione didattica di Sarsina ad accettare una donazione . . . . Pag. 57

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche . . . . Pag. 57

Riattribuzione alla ditta Squilletti Guido, in Campobasso, del marchio di identificazione dei metalli preziosi «20 CB» Pag. 58

Ministero del tesoro: Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1993 . . . . Pag. 58

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 58

Approvazione del nuovo statuto della fondazione Giovanni Lorenzini, in Milano . . . . Pag. 58

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 58

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola Palc a r.l., in Cancello ed Arnone. Pag. 60

Ministero della sanità: Autorizzazione all'uso di etichette destinate all'esportazione nel Canada dell'acqua minerale «Sole» . . . . Pag. 60

CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'ICIPU . . . . Pag. 60

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 ottobre 1993

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 settembre 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 20 settembre 1993 che hanno disposto per il 30 settembre 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 settembre 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,91 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,92 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 91,50 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, ammonta a L. 292.630.640.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 30 dicembre 1993, a L. 570.995.636.000 per quelli a centottantuno giorni con scadenza 30 marzo 1994 e a lire 1.189.111.340.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 30 settembre 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,58 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,27 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 90,35 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A5948

DECRETO 13 ottobre 1993.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 commemorative del bicentenario della morte di Carlo Goldoni da inserirsi nella serie speciale di monete millesimo 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale n. 160498 del 15 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del bicentenario della morte di Carlo Goldoni da inserire nelle serie speciali millesimo 1993;

Visto il decreto ministeriale n. 161168 del 5 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, concernente la determinazione del diametro delle monete suddette;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 commemorative del bicentenario della morte di Carlo Goldoni, aventi le caratteristiche di cui ai decreti ministeriali indicati nelle premesse, avranno corso legale dal 10 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A5947

DECRETO 19 ottobre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 ottobre 1993 è pari a 134.043 miliardi;

Decreta:

Per il 29 ottobre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 31 gennaio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A5949

DECRETO 19 ottobre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 ottobre 1993 è pari a 134.043 miliardi;

Decreta:

Per il 29 ottobre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 aprile 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A5950

DECRETO 19 ottobre 1993

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 ottobre 1993 è pari a 134.043 miliardi;

Decreta:

Per il 29 ottobre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 31 ottobre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 17.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A5951

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 ottobre 1993.

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli turchi che effettuano trasporti di merci da e per il porto di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà la facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero quando sussistono esigenze dei traffici;

Considerato l'incremento dei traffici determinatosi nel porto di Trieste in conseguenza dell'istituzione della linea regolare di traghetti Turchia-Trieste per il trasferimento, via mare, di veicoli per il trasporto merci;

Ritenuto la necessità di agevolare lo snellimento e lo sviluppo dell'attività portuale;

Decreta:

Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci immatricolati in Turchia ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, importati temporaneamente in Italia per effettuare trasporti di merci da e per il porto di Trieste sono esentati, per esigenza dei traffici, dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il presente decreto entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro: GALLO

93A5972

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 ottobre 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 30 dicembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Bolzano-Bressanone/Bozen-Brixen.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza dell'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Bolzano-Bressanone/Bozen-Brixen, con sede in Bolzano, intesa ad ottenere l'integrazione della denominazione dell'ente con la traduzione della stessa in lingua tedesca;

Visto il provvedimento vescovile con cui viene disposta la richiesta integrazione;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1987, con cui l'ente venne riconosciuto;

Accertato che l'ente è iscritto nel registro delle persone giuridiche a termini degli articoli 5 e 6 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta

Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale in data 30 dicembre 1986 richiamato in premessa è integrato come segue:

«E conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto per il sostentamento del clero - IDSC, della diocesi di Bolzano-Bressanone/Diözesaninstitut für den Unterhalt des Klerus - Diuk - der Diözese Bozen-Brixen, con sede in Bolzano-Bozen, e ne è approvato lo statuto, datato 20 settembre 1986 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti».

Roma, 13 ottobre 1993

Il Ministro: MANCINO

93A5952

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 ottobre 1993

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Società cattolica di assicurazioni - Coop. a r.l., in Verona.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 26 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Viste le domande in data 8 giugno, 11 agosto 1993, sostitutive delle precedenti, presentate dalla Società cattolica di assicurazioni - Coop. a r.l., con sede in Verona, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alle predette domande;

Viste le note del 13 settembre 1993, n. 333500 e n. 333504 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Società cattolica di assicurazione - Coop. a r.l., con sede in Verona:

1) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita, con controassicurazione a premio annuo e prestazione rivalutabile, con premio e prestazioni espresse in ECU;

2) condizioni di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) regolamento della gestione separata denominata «Europa»;

4) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio unico medio per fasce di età, con contro assicurazione potenziata ed a prestazione rivalutabile;

5) condizioni di polizza di cui al precedente punto 4);

6) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia differita con contro assicurazione a premio annuo costante ed a prestazione rivalutabile;

7) condizioni di polizza di cui al precedente punto 6).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5953

DECRETO 8 ottobre 1993.

Autorizzazione alla Noricum assicurazioni S.p.a., in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1989 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata alla Noricum assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992 con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 15 luglio 1993, n. 305902, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Noricum assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5954

DECRETO 8 ottobre 1993.

Autorizzazione alla Universo assicurazioni S.p.a., in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata alla Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1992 con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 15 luglio 1993, n. 305903, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5955

DECRETO 11 ottobre 1993

Autorizzazione alla Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992 con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 20 luglio 1993, n. 316133, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5956

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 ottobre 1993.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1993.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il proprio decreto datato 3 agosto 1993 con il quale è stato autorizzato l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1993;

Tenuto conto che l'assessorato regionale all'agricoltura della regione Liguria ha segnalato che il perseguire delle particolari condizioni climatiche per la corrente campagna vitivinicola rendono necessario l'aumento del titolo alcolometrico per tutti i prodotti della vendemmia nei limiti massimi previsti;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 1993-94 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti nell'area viticola della regione Liguria, entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati.

Roma, 18 ottobre 1993

Il Ministro: DIANA

93A5957

DECRETO 19 ottobre 1993.

Proroga dei riconoscimenti di assimilato al produttore vinicolo a favore delle associazioni di cantine cooperative.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 2046/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 1567/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che ha prorogato al 31 agosto 1994 la possibilità per gli Stati membri di assimilare al «produttore» le associazioni di cantine cooperative;

Visto il regolamento ministeriale datato 15 giugno 1989, n. 451 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, recante le modalità per ottenere il riconoscimento di assimilato al produttore vinicolo;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di consentire alle associazioni di categoria di usufruire della detta proroga di riconoscimento di assimilato «al produttore»;

Decreta:

Articolo unico

I riconoscimenti di assimilato al produttore vinicolo, concessi ai sensi del decreto ministeriale 15 giugno 1989, n. 451, a favore delle associazioni di cantine cooperative sono prorogati, a richiesta degli interessati, al 31 agosto 1994.

Roma, 19 ottobre 1993

Il Ministro: DIANA

93A5958

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 1993

Approvazione di programmi di attività per gli anni 1992-94 dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, istitutivo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) quale organo tecnico-scientifico alle dipendenze del Ministero della sanità;

Visto l'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il compito di approvare i programmi di attività dell'ISPESL;

Tenuto conto di quanto stabilito dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 619/1980 e del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 597, circa i compiti attribuiti all'ISPESL ed alle modalità di svolgimento,

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente il riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421,

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 9 giugno 1993 concernente l'approvazione del piano di attività per gli anni 1992-94;

Vista la deliberazione del 14 gennaio 1992 con la quale è stato approvato dal comitato amministrativo dell'ISPESL il piano di attività per l'anno 1991;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 18 dicembre 1992 in ordine al citato piano triennale 1989-91;

Considerato che il richiamato decreto n. 268/1993, nel determinare la natura e le finalità dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, affida allo stesso molteplici attività anche nel settore della ricerca e della consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni interessate;

Ritenuto necessario individuare specifiche modalità per la predisposizione dei piani di attività al fine di consentire un esame dei programmi sulla base delle singole competenze affidate all'Istituto e delle risorse finanziarie allo stesso attribuite;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del piano di attività per gli anni 1992-94, nelle more dell'emanazione della nuova regolamentazione,

Delibera.

È approvato il piano triennale di attività dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) per gli anni 1992-94.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione il CIPE su proposta del Ministro della sanità definisce le modalità per la presentazione dei piani triennali di attività dell'Istituto.

Roma, 3 agosto 1993

Il Presidente delegato SPAVENTA

93A5960

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1991 riguardante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio della facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 riguardante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio di facoltà di scienze economiche e sociali nell'adunanza del 7 aprile 1993, concernenti il riordinamento dei corsi di laurea in discipline economiche e sociali, in economia aziendale, in scienze statistiche e attuariali;

Visti i verbali n. 10 del senato accademico e n. 13 del consiglio di amministrazione con i quali sono state approvate le suddette proposte;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15-17 luglio 1993;

Viste le deliberazioni con le quali gli organi accademici di questa Università si sono adeguati al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15-17 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopracitati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Nel richiamo dell'art. 1, lettera *A)*, la facoltà di scienze economiche e sociali è sostituita con la facoltà di economia.

Nell'art. 22 del titolo I, parte II, la laurea in scienze economiche e sociali è sostituita con la laurea in discipline economiche e sociali.

L'intitolazione della sezione IV, parte II, titolo II, è sostituita con la seguente:

corsi di laurea in discipline economiche e sociali, economia aziendale, scienze statistiche e attuariali; e corsi di diploma universitario in economia e amministrazione dell'impresa e in statistica.

Gli articoli 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della sezione IV, parte II, titolo II, relativi ai corsi di laurea in scienze economiche e sociali, in economia aziendale ed in scienze statistiche e attuariali, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 39 *(Normativa comune ai corsi di laurea in discipline economiche e sociali ed in economia aziendale)*. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso, e i criteri di ammissione nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili, sono stabiliti in conformità con la legge istitutiva dell'Università degli studi della Calabria.

Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalle vigenti leggi.

Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea in discipline economiche e sociali ed in economia aziendale sono:

a) quelli indicati nella tabella *E* allegata al presente articolo, articolati nelle quattro aree: economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino a un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al successivo comma sette seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea in economia e commercio, economia aziendale, economia politica, economia bancaria, economia assicurativa e previdenziale, economia delle istituzioni e di mercati finanziari, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, economia marittima e dei trasporti, economia ambientale, economia industriale, discipline economiche e sociali, economia e legislazione per l'impresa, economia del turismo, e i corsi di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, gestione della amministrazioni pubbliche, commercio estero, economia e gestione dei servizi turistici, marketing e comunicazione di azienda, gestione delle imprese alimentari.

Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a sei annualità. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui alla tabella *E* allegata al presente articolo, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (Economia politica);

due nell'elenco P02A (Economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (Storia economica);

uno nell'elenco N01X (Diritto privato);

uno nell'elenco N04B (Istituzioni di diritto pubblico),

uno nell'elenco S01A (Statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (Matematica per le applicazioni economiche) e S04B (Matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a ventiquattro annualità, oltre a due esami di profitto in due lingue straniere moderne e ad un esame di profitto in informatica, e l'esame di laurea.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti di ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea con il Regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali (o un corso semestrale intensivo di settanta ore). Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto del presente articolo e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare due esami di profitto relativi a due lingue straniere moderne e un esame di profitto di informatica, che si aggiungono ai ventiquattro previsti all'inizio del comma otto del presente articolo. A tal fine saranno attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, possibilmente anche articolati su più corsi annuali.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle eventuali prove di idoneità. Le eventuali prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

L'esame di laura consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 40 (*Normativa specifica del corso di laurea in discipline economiche e sociali*). — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in discipline economiche e sociali i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia dello sviluppo;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

politica economica;

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

organizzazione aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

calcolo delle probabilità;

demografia;

matematica per le scienze sociali;

ricerca operativa;

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica sociale.

Altre aree:

scienza politica;

sociologia;

sociologia politica;

sociologia urbana e rurale;

storia delle relazioni internazionali.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in discipline economiche e sociali deve comprendere nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno due insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere almeno sei annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari (tabella *F*):

M04X Storia contemporanea;

M07B Logica e filosofia della scienza;

Q01B Storia delle dottrine politiche;

Q02X Scienza politica;

Q05A Sociologia generale;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05D Sociologia del territorio e dell'ambiente;

Q05E Sociologia dei fenomeni politici.

Art. 41 *(Normativa specifica del corso di laurea in economia aziendale).* — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e direzione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto amministrativo;

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Altre aree:

sociologia;

sociologia industriale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

TABELLA *E*
(allegata all'art. 39)

DISCIPLINE DELLE AREE ECONOMICA, AZIENDALE, GIURIDICA E MATEMATICO-STATISTICA ATTIVABILI NELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA.

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;

economia matematica;

istituzioni di economia;

tecniche di previsione economica;

teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico.*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze.*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi,

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategia d'impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario,
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;

diritto degli enti locali;

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto dell'ambiente;

diritto minerario;

diritto processuale amministrativo;

diritto pubblico dell'economia;

diritto scolastico;

diritto urbanistico;

disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;

legislazione dei beni culturali;

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;

legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

diritto doganale;

diritto finanziario;

diritto tributario;

diritto tributario comparato;

sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;

diritto della Comunità europea;

diritto delle comunicazioni internazionali;

diritto diplomatico e consolare;

diritto internazionale;

diritto internazionale della navigazione;

diritto internazionale del lavoro;

diritto internazionale dell'economia;

diritto internazionale privato;

organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;

diritto dell'esecuzione civile;

diritto fallimentare;

diritto processuale civile;

diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale.*

diritto penale amministrativo;

diritto penale commerciale;

diritto penale comparato;

diritto penale dell'ambiente;

diritto penale del lavoro;

diritto penale dell'economia;

diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO STATISTICA

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;

analisi statistica multivariata;

analisi statistica spaziale;

didattica della statistica;

metodi statistici di previsione;

piano degli esperimenti;

rilevazioni statistiche;

statistica;

statistica computazionale;

statistica matematica;

storia della statistica;

tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;

teoria dei campioni;

teoria dell'inferenza statistica;

teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;

biometria;

metodi statistici di controllo della qualità;

metodi statistici di misura;

metodologia statistica in agricoltura;

modelli stocastici e analisi dei dati;

piano degli esperimenti;

statistica;

statistica applicata alle scienze biologiche;

statistica applicata alle scienze fisiche;

statistica e calcolo delle probabilità;

statistica medica;

statistica per l'ambiente;

statistica per la ricerca sperimentale;

teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;

analisi statistico-economica territoriale;

classificazione e analisi dei dati economici;

contabilità nazionale;

controllo statistico della qualità;

gestione di basi di dati economici.

metodi statistici di valutazione di politiche;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici di comportamento economico,

rilevazione e controllo dei dati economici;

serie storiche economiche;

statistica aziendale;

statistica dei mercati monetari e finanziari;

statistica economica:

statistica industriale.

S03A - *Demografia.*

analisi demografica:

demografia;

demografia bio-sanitaria:

demografia della famiglia;

demografia economica;

demografia regionale;

demografia sociale;

demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazioni e qualità dei dati demografici;

teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari:

statistica del turismo:

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sanitaria;

statistica sociale.

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

matematica generale:

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

matematica per l'economia:

matematica per le scienze sociali;

metodi matematici per la gestione delle aziende,

modelli matematici per i mercati finanziari,

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria dei giochi;

teoria delle decisioni.

teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica.*

algebra lineare.

A01B - *Geometria·*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;

processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;

calcolo numerico;

matematica computazionale;

metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;
elaborazioni di immagini.

TABELLA *F*
(allegata all'art. 40)

DISCIPLINE FRA CUI SCEGLIERE SEI ANNUALITÀ OBBLIGATORIE PER IL CORSO DI LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE E SOCIALI.

M04X - *Storia contemporanea:*

metodologia della ricerca storica;
storia contemporanea;
storia dei movimenti e dei partiti politici;
storia del giornalismo;
storia dell'agricoltura;
storia del lavoro;
storia della città e del territorio;
storia della questione meridionale;
storia della sanità pubblica;
storia della storiografia contemporanea;
storia dell'ebraismo;
storia delle comunicazioni di massa;
storia dell'Europa;
storia dell'industria;
storia dello sport;
storia del Mezzogiorno;
storia del movimento contadino;
storia del movimento operaio;
storia del movimento sindacale;
storia del Risorgimento;
storia di una regione italiana;
storia militare.

M07B - *Logica e filosofia della scienza:*

epistemologia;
epistemologia delle scienze umane;
filosofia della scienza;
logica;
metodologia delle scienze naturali;
metodologia delle scienze sociali;
storia della logica;
storia dell'epistemologia.

Q01B - *Storia delle dottrine politiche:*

storia della filosofia politica;
storia delle dottrine politiche;
storia delle dottrine politiche e sociali;
storia del pensiero politico;
storia del pensiero politico antico;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia del pensiero politico medievale;
storia del pensiero politico moderno.

Q02X - *Scienza politica:*

amministrazione comparata;
analisi delle politiche pubbliche;
analisi del linguaggio politico;
comunicazione politica;
governo locale;
metodologia della scienza politica;
organizzazione e comportamento giudiziario;
organizzazione e comportamento legislativo;
organizzazione politica europea;
partiti politici e gruppi di pressione;
politica comparata;
relazioni internazionali;
scienza dell'amministrazione;
scienza politica;
sistema politico italiano;
studi strategici;
teoria dell'organizzazione;
teoria dello sviluppo politico;
teoria politica.

Q05A - *Sociologia generale*:

analisi del linguaggio delle scienze sociali;
metodi e tecniche del servizio sociale;
metodi quantitativi per le scienze sociali,
metodologia delle scienze sociali,
metodologia delle scienze umane,
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
politica sociale;
principi e fondamenti del servizio sociale;
sistemi sociali comparati;
sociologia,
sociologia dei gruppi;
sociologia della salute,
sociologia della scienza,
sociologia della sicurezza sociale,
sociologia dello sviluppo,
sociologia del mutamento;
storia del pensiero sociologico,
teoria dei processi di socializzazione;
teoria e metodi della pianificazione sociale

Q05C - *Sociologia dei processi economici e del lavoro:*

formazione e politiche delle risorse umane:
organizzazione dei servizi sociali,
relazioni industriali,
sociologia dei consumi,
sociologia dei Paesi in via di sviluppo,
sociologia della medicina,
sociologia del lavoro;
sociologia delle professioni,
sociologia dell'organizzazione,
sociologia dello sviluppo,
sociologia economica;
sociologia industriale,
teoria e politica del lavoro

Q05D - *Sociologia del territorio e dell'ambiente*

sociologia dell'ambiente,
sociologia delle comunità locali,
sociologia delle migrazioni;
sociologia delle relazioni etniche,
sociologia del turismo;
sociologia urbana,
sociologia urbana e rurale

Q05E - *Sociologia dei fenomeni politici*:

comunicazione politica,
sociologia dei movimenti collettivi;
sociologia dell'amministrazione;
sociologia delle relazioni internazionali,
sociologia politica

Art. 42 *(Corso di laurea in scienze statistiche e attuariali)*. — Il corso di laurea in scienze statistiche e attuariali è disciplinato dagli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del presente statuto.

Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso, e i criteri per l'ammissione nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti disponibili, sono stabiliti in conformità con la legge istitutiva dell'Università degli studi della Calabria.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi

Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in scienze statistiche e attuariali sono:

a) quelli indicati nella tabella *G* allegata all'art 44 articolati nelle aree seguenti:

matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli del punto precedente fino a un massimo di otto.

Art. 43. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea in statistica, scienze statistiche demografiche e sociali, scienze statisti-

che ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, statistica e informatica per l'azienda e i corsi di diploma in statistica, statistica e informatica per la gestione delle imprese, statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche.

Art. 44. — Il piano di studi del corso di laurea in scienze statistiche e attuariali comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti per un numero complessivo di ventiquattro annualità. Gli insegnamenti fondamentali, in numero di otto, rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni laurea in scienze statistiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti di ciascun corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui alla tabella *G* allegata al presente articolo, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 42:

tre nell'area matematica;

uno nell'area probabilità;

tre nell'area statistica;

uno nell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, un esame di profitto in una lingua straniera moderna e l'esame di laurea.

Art. 45. — La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il corso di laurea in scienze statistiche e attuariali; predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi, nel manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 46. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali (o un corso semestrale intensivo di settanta ore).

Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali per ciascun corso di laurea possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università, o in altre Università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 44 del presente statuto e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 47. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare un esame di profitto in una lingua straniera moderna, oltre agli esami di profitto previsti nel primo comma dell'art. 44. A tal fine saranno attivati insegnamenti di lingue straniere moderne, articolati possibilmente su più corsi annuali.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle eventuali prove di idoneità.

Le eventuali prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 48. — Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche e attuariali deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 44, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

un insegnamento scelto dalle aeree statistica e probabilità;

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento dell'area demografia;

quattro insegnamenti dell'area matematica finanziaria e scienze attuariali;

due insegnamenti scelti dalle aree matematica per le decisioni economiche e finanziarie e matematica finanziaria e scienze attuariali;

un insegnamento dell'area economica;

un insegnamento dell'area giuridica.

TABELLA *G*
(allegata all'art. 44)

DISCIPLINE DELLE AREE MATEMATICA, PROBABILITÀ, STATISTICA, STATISTICA ECONOMICA, STATISTICA AZIENDALE, DEMOGRAFIA, STATISTICA SOCIALE, STATISTICA BIOMEDICA, INFORMATICA, MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE, MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI, RICERCA OPERATIVA, ECONOMIA, AZIENDALE, GIURIDICA, SOCIOLOGIA, SCIENZE BIOLOGICHE E RELATIVE SOTTOAREE ATTIVABILI PER IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI.

AREA MATEMATICA:

algebra;
algebra lineare;
algebra ed elmenti di geometria;
logica matematica;
geometria;
geometria e algebra;
analisi matematica;
analisi funzionale;
analisi superiore;
istituzioni di analisi matematica;
analisi numerica;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
matematica generale.

AREA PROBABILITÀ

calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
statistica e calcolo delle probabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

AREA STATISTICA

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

AREA STATISTICA ECONOMICA:

analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
gestione di basi di dati economici;
metodi di valutazione di politiche economiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo di dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

AREA STATISTICA AZIENDALE:

analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

AREA DEMOGRAFICA:

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;

modelli demografici;

politiche della popolazione;

rilevazioni e qualità dei dati demografici;

teorie della popolazione.

AREA STATISTICA SOCIALE:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

modelli statistici del mercato del lavoro;

modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

statistica del turismo;

statistica giudiziaria;

statistica per la ricerca sociale;

statistica psicometrica;

statistica sociale.

AREA STATISTICA BIOMEDICA:

antropometria;

biometria;

epidemiologia;

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;

statistica applicata alle scienze biologiche;

statistica medica e biometria;

statistica per l'ambiente;

statistica sanitaria.

AREA INFORMATICA:

(sottoarea: informatica di base):

basi di dati;

fondamenti di informatica;

intelligenza artificiale;

sistemi informativi;

basi di dati e sistemi informativi;

informatica generale;

linguaggi di programmazione;

sistemi di elaborazione dell'informazione;

programmazione;

(sottoarea: informatica applicata):

statistica computazionale;

gestione di basi di dati economici;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

AREA MATEMATICA PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE:

metodi matematici per la gestione delle aziende;

ricerca operativa per le scelte economiche;

teoria delle decisioni;

matematica per le decisioni della finanza aziendale;

modelli matematici per i mercati finanziari;

teoria matematica del portafoglio finanziario.

AREA MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI:

economia e finanza delle assicurazioni;

matematica attuariale;

matematica finanziaria;

statistica assicurativa;

tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

teoria del rischio.

AREA RICERCA OPERATIVA:

metodi e modelli per il supporto alle decisioni;

metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;

metodi e modelli per la pianificazione economica;

metodi e modelli per la pianificazione territoriale;

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione;

teoria dei giochi;

ricerca operativa per le scelte economiche.

AREA ECONOMIA:

(sottoarea: analisi economica):

analisi economica;

econometria;

economia matematica;

tecniche di previsione economica;

(sottoarea: economia politica):

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia;

(sottoarea politica economica)

economia applicata,

economia del lavoro;

politica economica,

programmazione economica:

(sottoarea economia pubblica e scienza delle finanze)

analisi costi-benefici,

economia dell'ambiente,

economia della sicurezza sociale,

economia pubblica,

economia sanitaria,

scienza delle finanze:

(sottoarea economia dello sviluppo e regionale)

economia agraria,

economia della popolazione,

economia dello sviluppo,

economia dei Paesi in via di sviluppo:

economia regionale,

pianificazione economica territoriale,

geografia della popolazione,

geografia economica,

geografia politica ed economica,

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio

AREA AZIENDALE

economia e direzione delle imprese,

finanza aziendale,

gestione della produzione e dei materiali,

marketing,

ragioneria generale e applicata,

revisione aziendale,

direzione aziendale

organizzazione aziendale,

organizzazione dei sistemi informativi aziendali,

analisi e contabilità dei costi,

economia aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche:

economia delle aziende di assicurazione,

economia degli intermediari finanziari:

metodologie e determinazioni quantitative di azienda

AREA GIURIDICA

diritto di famiglia;

diritto privato dell'economia;

istituzioni di diritto privato;

diritto commerciale;

diritto delle assicurazioni;

diritto commerciale internazionale;

diritto degli intermediari finanziari;

legislazione bancaria;

diritto pubblico dell'economia;

diritto regionale e degli enti locali,

istituzioni di diritto pubblico;

contabilità di Stato e degli enti pubblici;

sociologia del diritto;

diritto della Comunità europea,

diritto internazionale.

AREA SOCIOLOGIA

(sottoarea sociologia generale)

metodologia e tecnica della ricerca sociale:

politica sociale,

sociologia:

sociometria,

teoria e metodi della pianificazione sociale:

(sottoarea sociologia applicata):

sociologia della comunicazione,

sociologia della famiglia;

sociologia dei servizi sociali:

relazioni industriali:

sociologia del lavoro,

sociologia dell'organizzazione,

sociologia dello sviluppo;

sociologia economica,

sociologia industriale:

sociologia dei Paesi in via di sviluppo,

sociologia dell'ambiente,

sociologia urbana e rurale,

sociologia dei movimenti collettivi,

sociologia politica:

sociologia della devianza.

AREA SCIENZE BIOLOGICHE

antropometria,

biometria,

metodologia statistica in agricoltura;

statistica applicata alle scienze biologiche;

statistica informatica applicata alla produzione animale;

antropologia;

biologia delle popolazioni umane;

economia umana;

genetica;

genetica di popolazioni;

genetica quantitativa;

antropologia sociale;

antropologia economica.

Nello statuto dell'Universita della Calabria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

Art. 60 *(Dipartimento di economia politica)*:

agricoltura e sviluppo economico;

analisi di mercato;

analisi economica congiunturale;

analisi economica delle istituzioni;

analisi finanziaria;

analisi merceologica;

calcolo delle probabilità;

cooperazione allo sviluppo;

dinamica economica;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dei mercati monetari e finanziari;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia dell'arte e della cultura;

economia dell'innovazione;

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;

economia delle attività terziarie;

economia delle grandi aree geografiche;

economia delle istituzioni;

economia delle produzioni zootecniche;

economia del benessere;

economia del territorio;

economia e finanza delle assicurazioni;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

economia europea;

economia monetaria;

economia urbana;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia politica;

geografia politica ed economica di Stati e di grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

istituzioni economiche internazionali;

metodi quantitativi per le scienze sociali;

metodi statistici di valutazione di politiche;

modellistica e simulazione;

organizzazione internazionale;

pianificazione agricola;

politica agraria;

politica dell'ambiente;

politica dello sviluppo economico;

politica economica agraria;

politica economica dell'ambiente;

politica economica europea;

politica economica internazionale;

politica economica regionale;

politica monetaria;

sistemi di contabilità macroeconomica;

sistemi finanziari comparati;

statistica e calcolo delle probabilità;

statistica matematica;

statistica medica;

storia della finanza pubblica;

storia dell'agricoltura;

storia della moneta e della banca;

storia delle assicurazioni e della previdenza;

storia delle relazioni economiche internazionali;

storia dei trasporti;

storia del commercio;

storia economica dell'Europa;

storia economica delle innovazioni tecnologiche;

storia economica dei Paesi in via di sviluppo;

storia economica del turismo;

storia marittima;

storia e politica monetaria;

sviluppo delle aree agricole;

tecnologia delle fonti di energia;

teoria della programmazione economica;

teoria dello sviluppo economico.

Art. 61 (*Dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica*).

amministrazione del personale,

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;

diritto aeronautico;

diritto aerospaziale,

diritto bancario;

diritto comparato del lavoro,

diritto costituzionale;

diritto costituzionale regionale,

diritto d'autore,

diritto dell'ambiente;

diritto dell'esecuzione civile,

diritto della borsa e dei cambi,

diritto della cooperazione;

diritto della navigazione,

diritto della previdenza sociale;

diritto della sicurezza sociale,

diritto delle assicurazioni marittime;

diritto delle comunicazioni internazionali;

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto dei trasporti,

diritto del lavoro e diritto sindacale;

diritto dell'arbitrato interno e internazionale,

diritto doganale,

diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

diritto internazionale dell'economia;

diritto internazionale della navigazione;

diritto internazionale del lavoro;

diritto minerario,

diritto penale amministrativo,

diritto penale comparato,

diritto penale dell'ambiente;

diritto penale dell'economia,

diritto penale del lavoro;

diritto penale tributario;

diritto processuale civile comparato,

diritto scolastico,

diritto tributario comparato;

diritto urbanistico,

diritto valutario,

diritto e legislazione universitaria;

disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche,

diritto degli scambi internazionali;

economia dell'impresa pubblica;

economia delle imprese internazionali,

economia e direzione delle imprese commerciali,

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali,

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e tecnica dell'assicurazione,

economia e tecnica della pubblicità;

elaborazioni di immagini;

finanza degli enti locali,

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria,

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;

legislazione dei beni culturali;

legislazione del turismo;

legislazione forestale;

marketing dei prodotti agro-alimentari,

marketing industriale;

marketing internazionale;

merceologia;

merceologia delle risorse naturali,

merceologia dei prodotti alimentari,

merceologia doganale,

organizzazione delle aziende commerciali,

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione e controllo aziendale;

strategie di impresa;

tecnica dei crediti speciali.

Art. 62 (*Dipartimento di sociologia e scienza politica*):

amministrazione comparata;

analisi comparativa delle organizzazioni;

analisi delle politiche pubbliche;

analisi del linguaggio politico;

analisi di sistemi amministrativi;
comportamento amministrativo;
comunicazione politica;
epistemologia delle scienze umane;
filosofia della scienza;
formazione e politiche delle risorse umane;
governo locale;
istituzioni internazionali;
metodologia della scienza politica;
organizzazione dei servizi sociali;
organizzazione della pubblica amministrazione;
organizzazione politica europea;
organizzazione e comportamento giudiziario;
organizzazione e comportamento legislativo;
politica locale;
principi e fondamenti del servizio sociale;
psicologia dell'organizzazione;
pubblico impiego;
relazioni internazionali;
scienza dell'amministrazione;
scienza dell'opinione pubblica;
scienza della programmazione amministrativa;
scienza della programmazione organizzativa;
scienza politica;
sistemo politico italiano;
sociologia dei consumi;
sociologia dell'agricoltura;
sociologia della cultura;
sociologia della famiglia e dell'educazione;
sociologia della medicina;
sociologia della salute;
sociologia della scienza;
sociologia delle migrazioni;
sociologia delle professioni;
sociologia delle relazioni etniche;
sociologia delle relazioni internazionali;
sociologia dei fenomeni tecnologici;
sociologia dei gruppi;
sociologia del turismo;
sociologia urbana;
storia dei movimenti e dei partiti politici;
storia del Mezzogiorno;
storia del movimento contadino;
storia del movimento sindacale;
studi strategici;
tecniche della ricerca sociale;
tecnica della programmazione organizzativa;
teoria dei processi di socializzazione;
teoria dell'organizzazione;
teoria delle organizzazioni complesse;
teoria delle relazioni internazionali;
teoria dello sviluppo politico;
teoria e politica del lavoro;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
teoria politica.

Art. 43 *(Dipartimento di storia)*:
storia della città e del territorio;
storia della questione meridionale;
storia della sanità pubblica;
storia della storiografia contemporanea;
storia del lavoro;
storia dell'ebraismo;
storia delle comunicazioni di massa;
storia dell'età contemporanea;
storia dell'Europa occidentale;
storia dello sport;
storia di una regione italiana;
storia militare.

Art. 46 *(Dipartimento di filosofia)*:
storia delle dottrine politiche e sociali;
storia dell'epistemologia;
storia del pensiero politico antico;
storia del pensiero politico contemporaneo;
storia del pensiero politico moderno.

Art. 52 *(Dipartimento di ecologia)*:
cartografia;
cartografia tematica per geografi.

Art. 50 *(Dipartimento di chimica)*:
chimica merceologica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arcavacata, 15 settembre 1993

Il rettore: FREGA

93A5917

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 30 luglio 1993, n. 1100/ML-10/10.

Direttiva tecnica sulle procedure per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità/lesioni e per la concessione dei benefici dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria, riguardanti il personale militare e civile del Ministero della difesa.

Allo stato maggiore dell'Esercito

Allo stato maggiore della Marina militare

Allo stato maggiore dell'Aeronautica militare

Al Ministero della difesa - Ufficio del segretario generale

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al comando generale della Guardia di finanza

Al comando del Corpo di sanità dell'Esercito

All'ispettorato di sanità della Marina militare

All'ispettorato logistico dell'Aeronautica militare - V reparto - Servizio di sanità

Al Ministero della difesa
- *Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione*
- *Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito*
- *Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito*
- *Direzione generale per il personale della Marina*
- *Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica*
- *Direzione generale delle pensioni*
- *Direzione generale per gli impiegati civili*
- *Direzione generale per gli operai civili*

e, per conoscenza:

Al segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Affari militari

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie

Al Ministero della difesa
- *Gabinetto del Ministro*
- *Collegio medico legale*

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana

Si trasmette per la sua diffusione e applicazione la direttiva tecnica in allegato.

Essa richiama le norme vigenti in materia rispondendo alle esigenze di semplificazione e di chiarezza degli aspetti procedurali medico-legali relativi agli istituti trattati.

Al fine di permettere una uniforme applicazione, per la quale è necessaria una preventiva ampia diffusione, la direttiva tecnica di cui alla presente circolare si applica a decorrere dal 1° ottobre 1993 in sostituzione delle disposizioni contenute nella circolare n. 10353/ML-10/10 del 4 agosto 1989 e verso contemporanea abrogazione di ogni circolare emanata precedentemente in materia da questa Direzione generale.

Il direttore generale della sanità militare
STORNELLI

TITOLO I

ISTITUTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO

Legge 11 marzo 1926, n. 416 — Regolamento esecutivo: regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, e successive modificazioni.

Capo I

ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI INFERMITÀ/LESIONI.

1. PERSONALE IN SERVIZIO.

La pratica per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ha inizio a domanda o d'ufficio; la relativa istruttoria deve essere effettuata a cura del comando dell'ente di appartenenza.

a) *Procedimento a domanda.*

Il dipendente che abbia contrattato infermità, ferite o lesioni per farne accertare la dipendenza da causa di servizio, deve presentare domanda scritta al comandante di Corpo, capo ufficio, direttore dell'ente o comunque all'autorità da cui direttamente dipende.

Nella domanda devono essere indicate specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui si è avuta piena conoscenza dell'infermità.

In merito al concetto di «piena conoscenza», la giurisprudenza ha precisato che non qualsiasi conoscenza dell'infermità è atta a far decorrere il termine, ma solo la conoscenza qualificata dalla consapevolezza di cause ed effetti, in tanto possibile in quanto il processo morboso si sia conclamato nella sua entità nosologica, anche se non necessariamente stabilizzato.

Quando la commissione medica di seconda istanza o la commissione medica ospedaliera, il direttore di sanità o il direttore di uno stabilimento sanitario militare o altro organo ad essi equiparato della Marina o Aeronautica militare abbia già formulato un giudizio diagnostico ed adottato un provvedimento medico-legale, il termine semestrale decorre dalla data di notifica del provvedimento.

Occorre tener presente che il termine semestrale fissato dalla legge non è perentorio ai fini dell'efficacia della domanda medesima, ma è pregiudizievole solo ai fini della concessione dell'equo indennizzo, degli assegni fissi in misura intera in caso di aspettativa per infermità eccedente i dodici mesi consecutivi, del rimborso delle spese di cure (protesi, ricoveri ospedalieri o soggiorno in luoghi di cura specializzati, ecc.) eccedenti le quote a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per il dipendente che sia già affetto da una infermità non dipendente da causa di servizio e che per causa di servizio si aggravi, il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data in cui si è verificato l'aggravamento.

b) *Procedimento d'ufficio.*

Il comandante di Corpo, il capo ufficio o il direttore dell'ente procede d'ufficio quando risulti loro che un proprio dipendente abbia riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio, od abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non esclude le endemico-contagiose ed epidemico-infettive) e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano anche col tempo, divenire causa di inabilità.

L'obbligo dell'amministrazione di procedere d'ufficio sussiste, invece: *a)* nei casi di morte per fatto traumatico riportato in attività di servizio; *b)* nei casi di annullamento di atti medico-legali relativi a riconoscimenti di dipendenza da causa di servizio per errori procedurali non attribuibili al dipendente (per es. annullamento modelli *C*, ecc.); *c)* nei casi di mancata compilazione del modello *C* pur ricorrendone i presupposti previsti dalla normativa vigente.

c) *Istruttoria della pratica.*

Il comandante di Corpo, il capo ufficio o il direttore dell'ente, ricevuta la domanda, oppure venuto a conoscenza dell'evento di servizio nei casi in cui si debba procedere d'ufficio, avvalendosi della consulenza tecnica del dirigente il servizio sanitario, verifica prima di tutto che l'istanza non risulti carente di uno o più elementi di cui al precedente par. 1*a*, invitando eventualmente l'interessato a perfezionare la domanda; quindi provvede ad istruire la pratica corredandola della seguente documentazione:

a) *documentazione relativa al servizio:*

copia del foglio matricolare o stato di servizio per il personale militare, stato matricolare per il personale civile. Tali documenti devono essere in ogni caso aggiornati;

rapporto informativo dell'autorità da cui dipende e/o, se necessario, da quella da cui dipendeva direttamente l'interessato; in detto rapporto debbono essere chiaramente ed esaurientemente illustrate le circostanze di tempo, modo e luogo in cui si è verificata la lesione o contratta l'infermità, senza che nello stesso venga espresso alcun parere sul rapporto di causalità tra il servizio e la patologia. Occorre inoltre precisare che, nel caso delle infermità, nel predetto rapporto devono essere specificate anche eventuali caratteristiche peculiari del servizio;

eventuali testimonianze solo qualora necessarie ad identificare particolari eventi di servizio;

copia di eventuali atti di polizia o di autorità giudiziaria, nei casi in cui le stesse autorità sono intervenute (incidenti automobilistici, ecc.);

copia di eventuali decreti di equo indennizzo.

b) *Documentazione sanitaria:*

copia di precedenti sanitari risultanti agli atti ed eventuali provvedimenti medico-legali;

copia di cartelle cliniche (di ospedali militari o civili), certificazioni mediche, esami di laboratorio o strumentali eventualmente praticati, ecc.;

La pratica così istruita è inviata al dirigente il servizio sanitario che dopo visita diretta o senza visita diretta, limitatamente ai casi in cui per giustificato motivo non sia possibile effettuarla, provvede alla compilazione della dichiarazione medica prevista dall'art. 5 del regio decreto n. 1024/28 esprimendo il parere tecnico:

sulle conseguenze che la lesione oinfermità può avere sull'idoneità o meno al servizio;

sulla dipendenza o meno da causa di servizio.

Il comandante di Corpo, il capo ufficio o il direttore dell'ente, tenendo presente il parere del dirigente il servizio sanitario, esprime il parere motivato:

sulle conseguenze che la lesione o infermità può avere sull'idoneità al servizio;

sulla dipendenza o meno da causa di servizio.

Nei casi in cui le autorità di cui al precedente capoverso siano di grado o anzianità inferiore al militare giudicato, il parere è espresso dall'autorità gerarchicamente superiore.

Per gli ufficiali generali o ammiragli le attribuzioni assegnate ai comandanti di Corpo spettano alle autorità da individuarsi secondo la normativa vigente.

Ha piena validità giuridica il parere motivato espresso dal comandante interinale o in sede vacante o facente funzioni.

Qualora il dipendente sia stato trasferito ad altro Corpo, ufficio o ente dopo l'inizio della procedura medico-legale, la competenza ad ultimare la procedura stessa rimane all'ente da cui l'interessato dipendeva.

Completata l'istruttoria, l'intera pratica viene trasmessa sollecitamente in duplice copia alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.

La competenza territoriale delle commissioni mediche ospedaliere, è determinata dalla relativa circoscrizione ove il dipendente presta servizio o risiede, se assente dal servizio da almeno novanta giorni.

La commissione medica ospedaliera ha il compito di:

esaminare la pratica ed eventualmente richiedere un supplemento di istruttoria;

invitare l'interessato a presentarsi a visita medica, dandone comunicazione al Corpo di appartenenza; nell'invito deve essere chiaramente indicata la possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia; nel caso di mancata presentazione a visita medica alla data di convocazione, l'invito verrà rinnovato per una seconda volta ed in tal caso la mancata presentazione, senza giustificato motivo entro un anno dalla data di prima convocazione, comporterà la restituzione della pratica all'ente richiedente;

procedere alla visita medica diretta nella sede della commissione e richiedere eventuali accertamenti strumentali e di laboratorio; qualora non vi sia stata modificazione dello stato clinico obiettivo dell'interessato e non si rendano necessari ulteriori accertamenti specialistici, possono essere presi in considerazione e riportati anche accertamenti eseguiti nel corso di precedenti visite effettuate presso altri enti sanitari militari. Degli accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio effettuati o riportati dovranno comunque sempre risultare la data di esecuzione ed il sanitario refertante.

Nel caso in cui il dante causa sia deceduto nelle more istruttorie della pratica medico-legale, la commissione procederà alla valutazione, anche dell'entità di eventuali menomazioni dell'integrità psico-fisica, sugli atti a disposizione solo se, rilasciati da autorità sanitarie militari o strutture sanitarie pubbliche e debitamente autenticati, contengono gli elementi necessari per i giudizi.

Ove il dipendente trovasi comandato o aggregato altrove, è facoltà della commissione di delegare per la visita la commissione competente per territorio della nuova residenza. In tal caso la commissione delegata provvederà alla visita ed alle risposte ai quesiti della commissione delegante senza esprimere alcun giudizio in merito alla dipendenza da causa di servizio; eseguita la visita la commissione delegata trasmetterà il proprio referto alla commissione delegante;

esprimere un giudizio diagnostico su tutte le infermità/lesioni riscontrate, anche se pregresse ed in atto non constatate nel corso della visità, perché guarite senza esiti; per le infermità/lesioni pregresse la commissione deve pronunciarsi ugualmente sulla dipendenza o meno da causa di servizio delle stesse. Per le infermità/lesioni denunciate e non accertate, nemmeno in forma pregressa, nello spazio riservato al giudizio diagnostico, deve essere annotata la seguente dicitura: «l'infermità/lesione denunciata non è stata riscontrata»; in tale caso non viene espresso alcun giudizio in ordine alla dipendenza da causa di servizio.

Per il giudizio diagnostico di infermità/lesioni causa di morte, occorre tenere conto delle infermità/lesioni riportate nella scheda di morte (mod. ISTAT) e qualora non disponibile nel certificato necroscopico o in altra utile documentazione sanitaria;

formulare le considerazioni medico-legali basate sull'analisi del rapporto di causalità tra i fatti di servizio e l'infermità/lesione oggetto di accertamento;

esprimere il giudizio:

1) sulla dipendenza o meno da causa di servizio dell'infermità/lesione richiesta ed accertata;

2) sulla tempestività della domanda nei termini di cui all'art. 3 del regio decreto n. 1024/28 e così come precisato nel par. 1*a* del presente capitolo;

3) sull'eventuale interdipendenza/aggravamento da altre infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio, tenendo conto di quanto indicato specificatamente al riguardo nel successivo capo II. La commissione deve esprimere in ogni caso il giudizio anche se l'infermità, oggetto di accertamento, non sia stata riconosciuta dipendente da fatti di servizio;

4) sulle conseguenze che le infermità/lesioni, di cui al giudizio diagnostico, determinano sull'idoneità al servizio;

5) sull'ascrivibilità tabellare, ai fini di equo indennizzo, con indicazione della misura minima o massima, di ogni menomazione permanente dell'integrità fisica accertata e descritta, anche causa di decesso, conseguente ad infermità/lesioni che sono state oggetto di giudizio in ordine alla dipendenza da causa di servizio, anche precedentemente e presso altri organi medico-legali. Nei casi di morte deve essere indicata la prima categoria misura massima;

6) sulla data di stabilizzazione della menomazione dell'integrità psico-fisica, ove la medesima venga ascritta per la prima volta; nel caso in cui non sia possibile accertare tale data, nel senso di localizzazione della stessa nel tempo, si deve fare riferimento ed indicare la data della domanda;

7) sull'ascrivibilità tabellare e/o, ove previsto o richiesto, sulla valutazione percentualistica della menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica, nei casi di coesistenza o meno di più menomazioni, anche causa di decesso, conseguenti alle stesse infermità/lesioni di cui al precedente punto 5);

8) sull'ascrivibilità tabellare e/o, ove previsto o richiesto, sulla valutazione percentualistica della menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica, nei casi di coesistenza o meno di più menomazioni, anche causa di decesso, conseguenti alle sole infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio e con domanda prodotta nei termini di legge, oppure ad infermità/lesioni per le quali venga eventualmente richiesto specificamente.

Per quanto previsto ai precedenti punti 7) e 8), occorre tener presente che non vi è ostacolo a che la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica possa essere ascrivibile a categoria di tabella *A*, anche nei casi in cui a determinarla abbiano concorso menomazioni ascrivibili alla tabella *B*;

9) sui punti 1), 2), 3), 4) e 5) di cui al successivo titolo II, capo I, par. 2*a* qualora le infermità/lesioni dipendenti da causa di servizio abbiano comportato la non idoneità al servizio. I giudizi di cui al presente punto vanno comunque espressi se trattasi di personale militare in congedo.

La commissione si pronuncia all'unanimità o a maggioranza; in quest'ultimo caso, il membro dissenziente inserisce a verbale i motivi del dissenso.

Nel processo verbale devono essere inseriti altresì, i motivi per i quali la commissione non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico di fiducia.

Le conclusioni dei giudizi espressi dalla commissione devono in ogni caso essere partecipate all'interessato o, nel caso di deceduto, all'avente diritto, individuato a cura dell'amministrazione richiedente.

La partecipazione delle predette conclusioni deve essere effettuata con le seguenti modalità:

a) ove possibile, nella stessa seduta di definizione della visita medico-legale, il presidente della commissione procede a partecipare all'interessato le conclusioni del processo verbale; a tal fine notifica direttamente all'interessato copia conforme o estratto del processo verbale previa sottoscrizione della dichiarazione, in duplice esemplare, conforme al fac-simile allegato 1 della presente circolare.

Contestualmente, gli originali del processo verbale, devono essere sottoposti a sottoscrizione dell'interessato per l'accettazione o meno dei giudizi della commissione;

b) previa convocazione dell'interessato nella sede della commissione, successivamente alla seduta di definizione della visia medico-legale, procedendo poi come previsto al precedente punto *a)*.

Nel caso in cui, per il personale in attività di servizio, venga espresso un giudizio di inidonietà, la convocazione dovrà essere eseguita, per il tramite dell'ente di appartenenza, senza indugio a mezzo fonogramma od altro mezzo telematico;

c) in caso di mancata presentazione dell'interessato, senza giustificato motivo alla data di convocazione di cui al precedente punto *b)*, la commissione trasmette senza indugio all'ente di appartenenza dell'interessato o comunque all'ente richiedente una copia conforme o estratto del processo verbale.

Ove l'interessato non fosse più in servizio presso lo stesso ente, quest'ultimo deve trasmettere tempestivamente la predetta documentazione al nuovo ente di appartenenza, dandone comunicazione alla commissione medica ospedaliera.

L'ente di appartenenza provvede direttamente o, se impossibilitato, anche a mezzo di autorità militari locali competenti per territorio di residenza dell'interessato, a notificare allo stesso copia conforme o estratto del processo verbale, con le modalità indicate al precedente punto *a)*.

In tal caso, l'ente di appartenenza, anche se la notifica sia stata effettuata da autorità militari locali, deve restituire sollecitamente un esemplare della dichiarazione, di cui al precedente punto *a)*, debitamente sottoscritta dall'interessato.

Nel caso di accettazione delle decisioni della commissione ed in ogni caso trascorsi novanta giorni dalla data di partecipazione all'interessato, senza che questi abbia prodotto ricorso, la pratica è definita.

Se invece venisse prodotto ricorso nel termine suddetto o si verificasse uno dei seguenti casi:

discordanza tra il parere finale motivato del comandante di Corpo o capo dell'ufficio o direttore dell'ente ed il giudizio della commissione medica ospedaliera;

le decisioni della commissione medica ospedaliera non siano state pronunciate ad unanimità;

malattia mentale, soltanto quando, con motivato parere, l'infermità sia ritenuta tale da incidere sulla capacità critica e di giudizio dell'interessato;

non accettazione del giudizio riguardante l'idoneità o rifiuto della sottoscrizione per accettazione da parte dell'interessato in ordine allo stesso giudizio,

la commissione medica ospedaliera, informando per conoscenza l'amministrazione di appartenenza, trasmette la pratica alla commissione medica di seconda istanza, istituita presso le autorità sanitarie militari competenti.

La *non* accettazione dei giudizi in ordine alla dipendenza da causa di servizio e/o all'ascrivibilità tabellare, non seguita da ricorso scritto o verbale non comporta la trasmissione della pratica d'ufficio alla commissione medica di seconda istanza.

Il ricorso scritto deve essere, presentato dall'interessato o, nel caso di deceduto, dall'avente diritto, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di partecipazione delle conclusioni del processo verbale.

Il ricorso può essere verbale o scritto:

il ricorso verbale può essere pronunciato solo nel caso in cui la partecipazione delle conclusioni è avvenuta nella stessa data della seduta di definizione della visita medico-legale; in tal caso vengono annotati in calce al processo verbale i motivi del ricorso;

il ricorso scritto, nel termine suddetto, deve essere depositato presso la sede della commissione medica ospedaliera; se spedito a mezzo posta o tramite l'ente di appartenenza, per il computo del termine perentorio di novanta giorni, viene considerata la data in cui è *pervenuto* all'ente militare presso il quale è istituita la commissione.

La determinazioni della commissione medica di seconda istanza devono riguardare solo i giudizi medico-legali per i quali è stato prodotto ricorso ed il giudizio riguardante l'idoneità *non* accettato o non sottoscritto per rifiuto.

La commissione medica di seconda istanza prende in esame la pratica medico-legale e qualora la determinazione riguardi il giudizio di idoneità al servizio, procede a visita diretta dell'interessato (negli altri casi, ove non risulta necessaria la visita, può procedere, previa motivazione, sugli atti); formula la propria determinazione, redigendo un verbale che conclude con il giudizio diagnostico e medico-legale.

In tema di pensione privilegiata, la commissione medica di seconda istanza non esprime giudizi riguardanti le cause e l'ascrivibilità tabellare delle invalidità ovvero le cause della morte.

Per le pratiche medico-legali riguardanti personale in attività di servizio trasmesse alla commissione medica di seconda istanza, qualora in tale sede venisse espresso un giudizio di inabilità permanente per infermità dipendenti da causa di servizio, la stessa commissione provvede con propria determinazione ad esprimere anche gli ulteriori giudizi di competenza, se non già espressi dalla commissione medica ospedaliera, mentre restituisce il fascicolo istruttorio alla predetta competente commissione che provvederà invece, a redigere il processo verbale per i giudizi finalizzati alla pensione privilegiata.

Qualora l'interessato si trovi comandato o aggregato presso altro Corpo o ufficio, la commissione ha facoltà, ove ritenga necessario procedere a visita, di delegare la commissione competente per territorio.

In tal caso i compiti della commissione delegata saranno espletati con l'osservanza delle stesse limitazioni imposte alla commissione medica ospedaliera nei casi di procedura di visita per delega.

La determinazione della commissione medica di seconda istanza è considerata definitiva, salvo il parere dell'amministrazione centrale in sede competente; la stessa deve essere notificata tempestivamente all'interessato, a cura del comando, ufficio o ente di appartenenza.

Il fascicolo degli atti originali sarà restituito alla commissione medica ospedaliera che si è pronunciata in prima istanza, per essere conservato nel suo archivio.

La commissione medica ospedaliera o, qualora intervenuta, la commissione medica di seconda istanza trasmette due originali del processo verbale, come anche restituisce una delle copie del fascicolo, all'ente che procedette all'istruttoria della pratica affinché possa provvedere a quanto di competenza.

2. PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.

Il personale militare dell'Esercito in congedo che abbia contratto infermità/lesioni, per farne accertare la dipendenza da causa di servizio, deve presentare domanda secondo il proprio grado, ai seguenti enti:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio generali: ufficiali generali, anche dell'Arma dei carabinieri;

Comando di regione militare competente: ufficiali con il grado di colonnello;

Distretto militare competente. ufficiali fino al grado di tenente colonnello, sottufficiali e militari di truppa;

Enti dei carabinieri: per il personale dell'Arma, esclusi gli ufficiali generali.

Per il personale militare della Marina, la domanda deve essere presentata alla Direzione generale per il personale della Marina - III sezione - Consulenza sanitaria che provvede ad interessare per competenza, secondo i casi indicati nei successivi paragrafi: l'ultimo ente di servizio oppure il competente dipartimento marittimo per gli ufficiali, la capitaneria di porto di ascrizione per i sottufficiali, sottocapi e comuni.

Per il personale militare Aeronautica, la domanda deve essere presentata al Comando di regione aerea - Ufficio personale in congedo, competente per territorio di residenza dell'interessato.

La pratica di accertamenti sanitari ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità/lesione o morte, deve essere sempre istruita.

La decisione in merito alla validità della domanda ai fini di eventuali conseguenti benefici spetta all'amministrazione centrale in sede competente.

La domanda presentata entro due anni dalla data di congedo, deve essere corredata della documentazione sanitaria e matricolare eventualmente già risultante agli atti degli enti di cui ai precedenti capoversi ed inoltrata all'ente presso il quale l'interessato ha prestato l'ultimo servizio da effettivo, che procederà, secondo quanto indicato al par. 1*c* del presente capo, a completare la pratica con il parere del comandante di Corpo, capo ufficio o direttore dell'ente ed a restituirla all'ente richiedente.

Qualora l'ultimo ente di servizio sia stato disciolto, ovvero se la domanda sia stata prodotta oltre due anni dalla data di congedo, l'istruttoria è effettuata completamente dagli enti, indicati nei precedenti capoversi, competenti per il personale di ciascuna Forza armata.

Il personale civile del Ministero della difesa collocato a riposo, deve produrre domanda di riconoscimento all'ultimo ente di appartenenza che provvede alla istruttoria completa della pratica; qualora l'ultimo ente di servizio sia stato disciolto, l'istruttoria è effettuata dal comando di regione militare o di regione aerea o del dipartimento marittimo, secondo l'appartenenza di Forza armata dell'ente disciolto.

Completata l'istruttoria, gli enti competenti trasmettono sollecitamente l'intera pratica in duplice copia alla commissione medica ospedaliera competente.

La predetta commissione provvede a quanto già indicato nel par. 1*c* del presente capo.

Le pratiche di dipendenza da causa di servizio relative al personale cessato dal servizio conservano la possibilità della trasmissione alla commissione medica di seconda istanza per i giudizi riguardanti: l'idoneità al servizio, la dipendenza da causa di servizio di infermità/lesioni, le cause e l'ascrivibilità delle menomazioni dell'integrità fisica ai fini di equo indennizzo; restano esclusi pertanto i soli giudizi riguardanti le cause e l'ascrivibilità delle invalidità ovvero le cause della morte ai fini di pensione privilegiata.

Capo II

RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DI INFERMITÀ PER INTERDIPENDENZA/AGGRAVAMENTO.

La domanda di accertamento di infermità per interdipendenza o aggravamento di affezioni evidenziatesi con il tempo ed in diretto rapporto eziopatogenetico con quelle in precedenza riconosciute dipendenti da causa di servizio deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza, secondo le modalità indicate nel precedente capo, che provvede ad istruire la pratica corredandola della seguente documentazione:

copia del foglio matricolare o stato di servizio per il personale militare, stato matricolare per il personale civile. Tali documenti devono essere aggiornati in ogni caso;

copia del processo verbale relativo al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità/lesione cui viene fatta risalire la patologia oggetto della pratica;

precedenti sanitari risultanti agli atti ed eventuali provvedimenti medico-legali;

copia di cartelle cliniche (di ospedali militari e civili), certificazioni mediche, esami di laboratorio o strumentali eventualmente praticati, ecc.;

copia di eventuali processi verbali redatti ai fini di equo indennizzo o pensione privilegiata;

copia di eventuali decreti di equo indennizzo o pensione privilegiata.

Completata l'istruttoria l'intera pratica, in duplice copia, viene trasmessa alla commissione medica ospedaliera competente.

La predetta commissione provvede a quanto già indicato nel precedente capo ed in particolare, cura la formulazione delle opportune considerazioni medico-legali al fine di dimostrare e soddisfare il criterio eziopatogenetico e cronologico tra l'affezione primitiva, già riconosciuta, e quella successivamente denunciata, comprese le infermità causa di decesso; giudica pertanto se le stesse possano ritenersi, nella loro evoluzione peggiorativa, aggravamento ovvero complicanza dell'infermità già riconosciuta, con un rapporto di interdipendenza.

Il giudizio della commissione dove indicare specificatamente, se trattasi di un riconoscimento di infermità per «aggravamento» o «interdipendenza» ed in ogni caso deve essere riclassificata la conseguente menomazione dell'integrità psico-fisica, già ascritta ed eventualmente aggravata, ovvero classificata la eventuale nuova menomazione dell'integrità psico-fisica, indicando per quest'ultima la data di stabilizzazione.

Capo III

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DELLE LESIONI TRAUMATICHE DA CAUSA VIOLENTA - Legge 1° marzo 1952, n. 157.

1. MODELLO *C*.

a) *Personale ricoverato in Patria.*

Se a seguito di lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive, parassitarie e psichiche — sempre che le stesse siano immediate o dirette con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta — si renda necessario il ricovero iniziale del soggetto in uno stabilimento sanitario militare, il comando o l'ufficio dal quale l'interessato dipende, provvede a compilare, per la parte di competenza, il modello *C* (modello 2154 del catalogo) ed a farlo pervenire, in duplice esemplare, alla direzione del luogo di cura militare entro la data di dimissione dell'interessato ed in ogni caso non oltre cinque giorni dall'avvenuto ricovero.

La dichiarazione di lesione traumatica deve specificare: le circostanze di modo, tempo e luogo in cui il fatto traumatico ebbe a verificarsi; i sintomi subiettivi ed obiettivi constatati; le prime cure prestate; la diagnosi e la prognosi; il parere sulla relazione di causalità tra gli eventi di servizio e la lesione accertata.

La relazione del comandante del Corpo o del reparto distaccato o capo ufficio deve precisare, oltre al tempo ed al luogo del fatto, anche il modo come questo avvenne, la qualità del servizio prestato dall'infortunato al momento dell'incidente, le generalità dei presenti all'accaduto.

Detta dichiarazione ove possibile deve essere corredata da prove testimoniali.

Le notizie regolamentari di cui ai precedenti due capoversi, richieste dal modello *C*, devono essere rilevate e trascritte con procedura d'urgenza ed il modello così compilato e completato delle generalità, deve essere subito direttamente trasmesso alla direzione del luogo di cura.

Quando si tratti di infortuni verificatisi presso reparti distaccati, a questi compete lo svolgimento della procedura in questione, in quanto i necessari elementi di giudizio possono essere raccolti e trascritti soltanto dalle autorità sanitarie ed amministrative che ebbero a constatare l'infortunio stesso.

Il direttore dello stabilimento sanitario, ricevuto ed esaminato il suddetto modulo, sulla base dei rilievi clinici eseguiti nel reparto di cura e delle altre indagini tecniche ritenute necessarie, esprime subito:

il giudizio diagnostico estremamente dettagliato delle lesioni riportate;

il giudizio sulla dipendenza o meno da causa di servizio.

I predetti giudizi vengono comunicati all'interessato o all'avente diritto che sottoscrive per l'accettazione o meno, entro la data di dimissione dall'ospedale militare.

Il modello *C*, compilato in duplice esemplare, deve avere numero progressivo annuale.

Uno di essi viene trasmesso al Corpo, con procedura d'urgenza, per i provvedimenti di competenza e per la conservazione nel fascicolo personale dell'interessato, l'altro è archiviato dalla commissione medica ospedaliera dello stesso ospedale o trasmesso alla commissione medica ospedaliera, competente per territorio, dell'ente di appartenenza del militare, nel caso in cui trattasi di stabilimento sanitario militare presso cui non è istituita la predetta commissione.

Sul prospetto della cartella clinica deve essere riportato e controfirmato dal direttore del luogo di cura il giudizio con gli estremi del modello *C*.

Nel caso di ricovero iniziale in ospedale civile il modello *C*. completato sempre della relazione del comandante di Corpo, dovrà essere fatto pervenire all'ospedale militare nella cui circoscrizione trovasi l'ospedale civile, entro cinque giorni dall'avvenuto ricovero.

Il direttore dell'ospedale militare di cui al precedente capoverso, presi gli opportuni accordi con la Direzione di sanità, segue il decorso clinico del ricoverato e non appena possibile dispone il di lui trasferimento nell'ospedale militare.

Il modello *C* è ritenuto operante purché il ricovero in ospedale sia avvenuto entro dieci giorni dalla lesione traumatica.

In caso di decesso in ospedale civile, venendo meno il requisito di legge del ricovero in ospedale militare, il modello *C* non avrà corso e si dovrà quindi procedere d'ufficio al riconoscimento in questione secondo quanto già precisato nel titolo I, cap. I, par. 1*b*.

Qualora durante il ricovero in ospedale militare, dovessero intervenire complicazioni della lesione traumatica iniziale ovvero ne dovesse conseguire il decesso, il direttore dell'ospedale militare compila un secondo modello *C* sulla scorta degli atti già acquisiti.

b) *Personale ricoverato all'estero.*

Se a seguito di una lesione traumatica con le caratteristiche di cui al precedente par. 1*a* si renda necessario il ricovero iniziale del soggetto in uno stabilimento sanitario all'estero, il comando o l'ufficio dal quale l'interessato dipende, provvede a compilare per la parte di competenza il modello *C*.

All'atto della dimissione dal luogo di cura di cui al precedente capoverso, il soggetto deve essere avviato ad uno stabilimento sanitario militare in Patria, unitamente al modello *C* compilato.

Il direttore dello stabilimento sanitario militare in Patria, ricevuto ed esaminato il suddetto modulo, provvede a quanto già indicato nel procedente par. 1*a*, per la parte di competenza.

Qualora per qualsivoglia motivo, il soggetto non venga avviato ad uno stabilimento sanitario militare in Patria, il comando o ufficio di appartenenza, sulla scorta delle dichiarazioni utilizzate per la compilazione della parte di competenza del modello *C*, provvede ad attivare la procedura d'ufficio, di cui al precedente capitolo, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione traumatica riportata.

TITOLO II

ISTITUTO DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA

Testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni

Capo I

ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRIVILEGIATO ORDINARIO.

La pratica per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato ordinario ha inizio d'ufficio o a domanda.

1. PROCEDIMENTO D'UFFICIO.

L'iniziativa del procedimento d'ufficio si applica nei confronti del dipendente le cui infermità/lesioni, riconosciute dipendenti da causa di servizio, abbiano comportato la cessazione dal servizio; altresì, nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata a favore della vedova e degli orfani minorenni è liquidata d'ufficio.

2. PROCEDIMENTO A DOMANDA.

a) *Infermità non ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio.*

Il militare ed il dipendente civile del Ministero della difesa che ritiene di aver riportato infermità/lesione per causa di servizio, ai fini del trattamento privilegiato, deve presentare domanda agli stessi enti e secondo le

indicazioni di cui al titolo I, capo I, par. 2. I predetti enti provvedono secondo quanto previsto nello stesso citato paragrafo.

Per il dipendente civile, ai fini del diritto a pensione privilegiata, l'infermità/lesione dipendente da causa di servizio deve essere ascrivibile ad una delle categorie della tabella *A* annessa alla normativa vigente e comportare l'inabilità permanente al servizio purché riferita alla specifica qualifica professionale o di mestiere, nonché alla data di collocamento a riposo dell'interessato.

La domanda di cui ai precedenti capoversi deve essere presentata nel termine perentorio di anni cinque dalla data di cessazione dal servizio.

Il termine di decadenza di cui sopra è elevato ad anni dieci per le invalidità derivate da Parkinsonismo.

Nella domanda devono essere indicate specificatamente la natura della infermità/lesione per la quale il trattamento è richiesto e devono essere specificati i fatti di servizio che la determinarono, indicando le circostanze che vi concorsero e le cause che la produssero.

Gli enti competenti, completata l'istruttoria con il parere finale motivato del comandante di Corpo, capo ufficio o direttore dell'ente secondo le modalità procedurali di cui al titolo I, capo I, par. 1*c*, trasmettono l'intera pratica sollecitamente all'ufficio centrale o periferico competente, individuato secondo le disposizioni vigenti.

L'ufficio centrale o periferico di cui al precedente capoverso ricevuta l'intera pratica ed eventualmente richiesto un supplemento di istruttoria, può respingere la domanda di trattamento di istruttoria, può respingere la domanda di trattamento privilegiato senza interpellare la commissione medica ospedaliera nei seguenti casi:

se la domanda sia stata presentata dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, citati nel presente paragrafo;

se risulti manifesto che i fatti dedotti dal richiedente non costituiscono fatti di servizio.

Lo stesso ufficio, non ricorrendo quanto previsto nel precedente capoverso, provvede a trasmettere la pratica alla commissione medica ospedaliera, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, al fine dell'acquisizione dei relativi giudizi.

La predetta commissione ha gli stessi compiti indicati nel titolo I, capo I, par. 1*c* ed oltre ai giudizi ivi indicati, deve esprimere gli ulteriori seguenti giudizi:

1) sulla ascrivibilità tabellare delle invalidità, ai fini del trattamento privilegiato ordinario; qualora l'invalidità sia ascrivibile alla tabella *B*, ai fini della concessione dell'indennità *una tantum*, occorre indicare un numero di annualità, stabilite secondo la gravità della invalidità, fino ad un massimo di cinque. Ove sussistano più invalidità ascrivibili alla tabella *B*, il complesso delle stesse non potrà superare comunque l'attribuzione massima delle cinque annualità, ai fini del diritto alla indennità *una tantum*;

2) sulla suscettibilità o meno di miglioramento nel tempo delle invalidità; nel caso in cui le invalidità siano suscettibili di miglioramento, occorre indicare, il numero di anni per i quali viene concesso un assegno rinnovabile, che può essere proposto per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro;

3) sul diritto all'assegno di superinvalidità per gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella *E* annessa alla normativa vigente;

4) sulla valutazione complessiva per cumulo, nei casi di coesistenza di invalidità ascritte a categoria di tabella *A*; la valutazione medesima è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire dalle infermità meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella *F*-1 annessa alla normativa vigente;

5) sul diritto all'assegno per cumulo nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* coesistano altre infermità, secondo quanto stabilito dalla tabella *F* annessa alla normativa vigente.

Qualora con un'invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* coesistano due o più infermità, l'assegno di cumulo di cui alla tabella *F* citata, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dalla tabella *F*-1 annessa alla normativa vigente.

Qualora con una invalidità di seconda categoria ne coesistano altre minori, il diritto all'assegno per cumulo è stabilito tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella *F*-1.

L'assegno per cumulo di tabella *F* si aggiunge a quello di superinvalidità di tabella *E* quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità, sempreché si tratti di invalidità diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidità;

6) sulle cause della morte, indicando le infermità/lesioni da cui consegue o meno, nei casi di pratiche medico-legali riguardanti personale deceduto.

Il giudizio della commissione medica ospedaliera riguardante le cause e l'ascrivibilità delle invalidità ovvero le cause della morte ai fini del trattamento pensionistico privilegiato non è sottoposto ad accettazione — non essendo proponibile ricorso — stante comunque l'obbligo della partecipazione.

b) *Infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio.*

Il dipendente, cessato dal servizio, affetto da infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio può produrre domanda di trattamento privilegiato senza limiti di tempo.

La domanda, indirizzata alla Direzione generale delle pensioni, deve essere presentata agli enti citati nel precedente par. 2*a*, i quali dopo aver provveduto a corredarla di duplice copia dei fascicoli istruttori relativi alle infermità/lesioni, oggetto di richiesta, e del documento matricolare aggiornato, la trasmettono alla predetta Direzione generale.

La stessa Direzione generale completata l'istruttoria, provvede a trasmettere la pratica alla commissione medica ospedaliera dandone comunicazione al competente ente matricolare, al quale la stessa commissione deve successivamente trasmettere un originale del processo verbale.

La predetta commissione ha il compito di procedere secondo quanto già precisato nel precedente par. 2*a* ed esprimere soltanto i giudizi di cui ai punti da 1) a 6), espressamente indicati nello stesso paragrafo.

Capo II

REVISIONE PER AGGRAVAMENTO D'INVALIDITÀ GIÀ PENSIONATA

Nei casi di aggravamento delle invalidità per le quali sia stata già liquidata pensione privilegiata, assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, si può chiedere, in ogni tempo, la revisione dei relativi provvedimenti di pensione privilegiata.

Se eseguiti gli opportuni accertamenti siano state respinte per la stessa invalidità tre domande consecutive per non riscontrato aggravamento, le ulteriori istanze sono ammesse purché ciascuna di esse sia prodotta trascorso il decennio dall'anno di presentazione dell'ultima domanda di revisione definita con provvedimento negativo.

Si prescinde dal termine decennale di cui al precedente capoverso nei casi di particolare urgenza dovuta alla gravità delle condizioni di salute dell'interessato da comprovarsi con certificazione rilasciata da strutture del Servizio sanitario nazionale o da enti ospedalieri pubblici.

La domanda deve essere presentata alla Direzione generale delle pensioni.

La commissione medica ospedaliera procede agli accertamenti sanitari con le stesse modalità, ed esprime gli stessi giudizi indicati nel precedente capo I, par. 2*b*.

La commissione potrà riclassificare l'invalidità anche quando si accerti che la stessa, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.

Per le denunce di aggravamento di infermità/lesioni delle quali in precedenza non sia stato richiesto l'accertamento medico-legale di dipendenza da causa di servizio, si applica il termine previsto dall'art. 169 del testo unico n. 1092/1973.

Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti entro tre mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento, la commissione ne dà comunicazione all'Amministrazione centrale, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione; l'amministrazione in tal caso respinge l'istanza di revisione.

Nei casi di cui al precedente capoverso il dipendente dovrà produrre nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

La predetta Direzione generale completata l'istruttoria provvede a trasmettere la pratica alla commissione medica ospedaliera, dandone comunicazione al competente ente matricolare al quale la stessa commissione deve successivamente trasmettere un originale del processo verbale.

TITOLO III

ISTITUTO DELL'EQUO INDENNIZZO

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Regolamento esecutivo: decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 - Estensione dell'E.I. al personale militare - Legge 23 dicembre 1970, n. 1094 - Legge 3 giugno 1981, n. 308 - Estensione dell'E.I. al personale operaio - Legge 13 maggio 1975, n. 157, e successive modifiche.

Capo I

ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI EQUO INDENNIZZO

L'equo indennizzo è concesso al dipendente che, per infermità/lesione riconosciuta dipendente da causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A* o alla tabella *B* annesse alla normativa vigente.

L'equo indennizzo è ridotto del 25% se l'interessato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno d'età.

Per gli effetti di cui al precedente capoverso l'età alla quale devesi far riferimento è quella che l'interessato aveva al momento della stabilizzazione della menomazione.

1. DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'EQUO INDENNIZZO.

La procedura per la concessione dell'equo indennizzo inizia sempre a domanda dell'interessato o dell'avente diritto nel caso di deceduto.

a) *Menomazioni già accertate e classificate dalla commissione medica.*

La commissione medica ospedaliera o la commissione medica di seconda istanza, nel corso di accertamenti sanitari in ordine ad infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio che comunque ne siano state oggetto di giudizio procede in ogni caso alla classifica tabellare della conseguente menomazione della integrità psico-fisica riscontrata, ai fini dell'equo indennizzo, con le modalità indicate nel titolo I, capo I, par. 1*c*.

L'interessato deve presentare apposita domanda entro sei mesi dalla data in cui gli sono state notificate le conclusioni dei giudizi espressi dalle predette commis-

sioni, in ordine all'accertamento di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica ascrivibile e conseguente ad infermità/lesioniriconosciute dipendenti da causa di servizio, anche nel caso in cui si intenda produrre ricorso in ordine alla classifica tabellare.

La domanda deve essere presentata per il tramite dell'ente di appartenenza e, ove trattasi di personale cessato dal servizio o in altri casi particolari, per il tramite degli enti citati nel precedente titolo I, capo I, par. 2, che provvedono a corredarla della documentazione necessaria ed a trasmetterla all'amministrazione centrale competente.

b) *Menomazioni non ancora accertate dalla commissione medica.*

Qualora dalle infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio derivi solo successivamente una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, la domanda di equo indennizzo deve essere presentata, agli enti citati nel precedente par. 1*a*, entro il termine di sei mesi da quando si è verificata la menomazione stessa.

In tal caso i predetti enti trasmettono la pratica in duplice copia alla competente commissione medica ospedaliera, corredandola della seguente documentazione:

copia del foglio matricolare o stato di servizio per il personale militare, stato matricolare per il personale civile. Tali documenti devono essere aggiornati in ogni caso;

copia dei processi verbali relativi al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità/lesioni cui è derivata la menomazione;

precedenti sanitari risultanti agli atti ed eventuali provvedimenti medico-legali;

copia di cartelle cliniche (di ospedali militari e civili), certificazioni mediche, esami di laboratorio o strumentali eventualmente praticati, ecc.

copia di eventuali processi verbali redatti ai fini di equo indennizzo o pensione privilegiata per altre menomazioni;

copia di eventuali decreti di equo indennizzo o pensione privilegiata per altre menomazioni.

La predetta commissione adempie agli stessi compiti indicati nel titolo I, capo I, par. 1*c* ed in tal caso, provvederà ad esprimere soltanto i giudizi di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8) ed eventualmente 9), ivi indicati.

Ricevuto il processo verbale della commissione medica ospedaliera, o di seconda istanza nei casi previsti, i sopracitati enti provvedono a trasmettere la pratica all'amministrazione centrale competente.

2. DOMANDA DI AGGRAVAMENTO PER REVISIONE DELL'EQUO INDENNIZZO.

Nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità psico-fisica per la quale è stato concesso l'equo indennizzo, l'amministrazione può provvedere, a domanda degli interessati, per una volta sola, alla revisione dello stesso.

La domanda deve essere presentata, per il tramite degli enti di cui al precedente par. 1*a*, entro cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione all'interessato del decreto relativo alla prima concessione.

Gli stessi enti provvedono a trasmettere la relativa pratica alla competente commissione medica ospedaliera, che adempie agli stessi compiti indicati nel titolo I, capo I, par. 1*c* ed in tal caso, provvede ad esprimere soltanto i giudizi di cui ai punti 4), 5), 7), 8) ed eventualmente 9), ivi indicati.

ALLEGATO 1

....
(timbro dell'ente)

Il sottoscritto...
nato il .... a ....

DICHIARA

di aver ricevuto (estratto) o (copia) (*) del verbale Mod. .... n. .... datato .... della commissione medica ospedaliera dell'ospedale militare (**)................................ di ....;

di (***)................. accettare il giudizio in ordine alla idoneità al servizio espresso nello stesso verbale.

A ...., lì, ...

Firma ....

La sottoscrizione è stata apposta in mia presenza, previo accertamento dell'identità del firmatario.

A ...., lì, ...

(timbro tondo)

....
Autorità che procede alla notifica

Nel caso in cui la notifica non è effettuata presso la commissione medica ospedaliera, un esemplare della presente dichiarazione deve essere restituito, a cura dell'ente di appartenenza, con la massima urgenza, alla stessa commissione medica sopra indicata.

Avverso i giudizi di cui al sopracitato verbale, con esclusione di quelli relativi alla pensione privilegiata, è ammesso ricorso verbale o scritto alla competente commissione medica di seconda istanza (**):

il ricorso verbale può essere pronunciato, previa annotazione sul processo verbale, solo nel caso in cui le relative conclusioni sono state notificate all'interessato nello stesso giorno della seduta di definizione;

il ricorso scritto deve essere depositato presso la sede della commissione medica ospedaliera entro il termine perentorio di giorni novanta; se spedito a mezzo posta o tramite l'ente di appartenenza, per il computo del predetto termine, sarà considerata la data in cui è pervenuto all'ente militare presso il quale è istituita la predetta commissione.

N.B.: Per richiedere la concessione dell'equo indennizzo, deve essere presentata apposita domanda all'amministrazione centrale del personale competente entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di notifica del verbale con il quale è stata accertata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica ascrivibile o la morte conseguenti ad infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, anche nel caso in cui si intenda produrre ricorso in ordine alla classifica tabellare.

(*) Cancellare la voce che non interessa.
(**) O equivalente di altra Forza armata.
(***) SI O NON.

93A5941

CIRCOLARE 30 luglio 1993, n. 1101/ML-10/10.

Direttiva tecnica per l'uso e la compilazione dei modelli ML/A, ML/AB, ML/B, ML/BS, ML/G per i processi verbali e l'estratto di verbale, relativi agli accertamenti sanitari eseguiti presso le commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 3 della legge n. 416/26, all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, e successive modificazioni.

Al comando del Corpo di sanità dell'Esercito

All'ispettorato di sanità della Marina militare

All'ispettorato logistico dell'Aeronautica militare - V Reparto - Servizio di sanità

e, per conoscenza,

Al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro

Allo stato maggiore della Difesa

Allo stato maggiore dell'Esercito

Allo stato maggiore della Marina militare

Allo stato maggiore dell'Aeronautica militare

Al Ministero della difesa - Ufficio del segretario generale

Si trasmettono per la loro diffusione ed applicazione i nuovi modelli di processo verbale indicati in oggetto e la relativa direttiva tecnica per l'uso e la compilazione.

I suddetti modelli potranno essere adottati a decorrere dal 1° ottobre 1993; gli stessi, purché conformi, potranno essere compilati con sistemi informatizzati.

I modelli attualmente in uso potranno essere utilizzati se necessario, fino al 31 dicembre 1994.

Il direttore generale della sanità militare
STORNELLI

DIRETTIVA TECNICA PER L'USO E LA COMPILAZIONE DEI PROCESSI VERBALI RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI SANITARI ESEGUITI PRESSO LE COMMISSIONI MEDICHE OSPEDALIERE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 416/26, ALL'ART. 165 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1092/73, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Modelli: ML/A, ML/AB, ML/B, ML/BS, ML/G ed estratto di verbale (ML/AB ed ML/B).

AVVERTENZE GENERALI

MODELLO ML/AB E ML/A.

Il modello ML/AB è utilizzato per i giudizi medico-legali in ordine a:

dipendenza da causa di servizio;
interdipendenza/aggravamento;
idoneità.

È inoltre impiegato allorquando, agli stessi giudizi si associa il giudizio sulle cause della morte, nonché sulla classifica tabellare complessiva di menomazioni dell'integrità psico-fisica e/o invalidità la cui indicazione numerica o descrittiva possa essere contenuta nel relativo quadro EI/PP.

Il modello ML/A è utilizzato solo come allegato al modello ML/AB o ML/B nel caso di più infermità/lesioni, oggetto di contemporaneo accertamento in ordine ai giudizi per i quali è previsto.

MODELLO ML/B.

È utilizzato per i giudizi medico-legali in ordine alla idoneità, alle cause della morte ed alla classifica tabellare di menomazioni dell'integrità psico-fisica e/o invalidità, rispettivamente ai fini di:

equo indennizzo;
pensione privilegiata.

Il modello è impiegato altresì, quando il modello ML/AB sia insufficiente per l'indicazione numerica o descrittiva di menomazioni dell'integrità psico-fisica e/o invalidità oggetto di accertamento. In tal caso esso dovrà essere utilizzato con modelli ML/A allegati.

MODELLO ML/BS.

È utilizzato quando alle infermità/lesioni consegue:

soltanto un giudizio di temporanea non idoneità;
un giudizio di idoneità e non è modificata o non è attribuita *ex novo* una classifica tabellare delle menomazioni dell'integrità psico-fisica e/o invalidità;
un giudizio di permanente non idoneità e le medesime infermità/lesioni non sono dipendenti da causa di servizio, allo stato degli atti.

MODELLO ML/G.

È impiegato in ogni altro giudizio medico-legale per il quale non è consentito utilizzare i modelli sopra indicati, nonché per le integrazioni o rettifiche che non possono essere effettuate sugli stessi processi verbali.

I giudizi sono sottoposti ad accettazione solo nei casi previsti.

Nei casi di giudizi o di personale per i quali è prevista solo la presa visione, questa è da documentarsi mediante sottoscrizione dell'interessato.

ESTRATTO DI VERBALE.

Nell'estratto viene riportato soltanto il giudizio diagnostico, il giudizio in ordine all'idoneità ed i giudizi ai fini di equo indennizzo e pensione privilegiata.

Non sono indicate le note, pertanto viene compilato tenendo conto di quelle corrispondenti agli spazi contenuti nei relativi modelli ML/AB e ML/B.

Quadro A.

È contenuto nel modello ML/AB.

Viene utilizzato con i giudizi medico-legali in ordine a:

dipendenza da causa di servizio;
interdipendenza/aggravamento.

In caso di più infermità/lesioni, oggetto di contemporanea richiesta dei giudizi di cui sopra, va compilato il quadro *A* del modello ML/AB per una delle infermità/lesioni e, per ogni altra, deve essere utilizzato in allegato un modello ML/A da numerarsi nel modo seguente: numero del modello ML/AB o ML/B di riferimento e un numero progressivo per quanti sono i modelli ML/A allegati (esempio ..../01, .../02, ecc.).

Quadro B.

È contenuto nel modello ML/AB e ML/B.

Viene utilizzato per il giudizio in ordine alla idoneità, quando lo stesso è contestuale ai giudizi per i quali vengono impiegati i modelli ML/AB e ML/B ed in ogni altro caso in cui non è utilizzato il modello ML/BS.

Quadro EI/PP.

È contenuto nel modello ML/AB e ML/B.

Il quadro si compone delle sezioni EI e PP da utilizzarsi per i giudizi in ordine alla classifica tabellare rispettivamente ai fini di equo indennizzo e pensione privilegiata.

Per i modelli ML/AB e ML/B compilati con procedura informatizzata, nei casi in cui non sia necessario esprimere contemporaneamente il giudizio ai fini di equo indennizzo e di pensione privilegiata, è possibile compilare il relativo quadro EI/PP destinando maggior spazio al «riepilogo delle infermità/lesioni» ed a una delle rispettive sezioni EI o PP.

Ove gli spazi dei processi verbali sopra indicati risultassero insufficienti, potranno essere usati dei fogli aggiuntivi debitamente firmati dalla commissione e vidimati con bollo dell'ente sanitario militare.

NOTE

1. Deve essere indicata la data di definizione del verbale.

2. Riportare nelle caselle il numero dei modelli ML/A allegati, utilizzando la numerazione 01, 02, 03, ecc.

3. Indicare il motivo della richiesta:

a) dipendenza da causa di servizio;

b) interdipendenza/aggravamento;

c) ascrivibilità di menomazione ai fini di equo indennizzo;

d) ascrivibilità di invalidità ai fini di pensione privilegiata ordinaria;

e) idoneità;

f) aggravamento di menomazione già classificata ai fini di equo indennizzo;

g) aggravamento di invalidità già classificata ai fini di pensione privilegiata;

h) altri giudizi.

Ove la richiesta riguardi solo uno o più dei citati giudizi, la commissione deve comunque formulare anche quelli che si rendono eventualmente necessari, in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

4. L'anamnesi, mirata allo scopo degli accertamenti richiesti, deve essere desunta sia dagli atti istruttori che dall'interrogatorio del soggetto.

Ai fini del giudizio di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, deve comprendere la descrizione precisa della qualità, della durata del servizio effettivamente prestato, delle circostanze dello stesso che sono invocate quali causa o concausa dell'infermità denunciata.

In caso di contrasto tra quanto riferito dal soggetto e le risultanze degli atti o comunque quando i dati a disposizione sono insufficienti per un corretto giudizio medico-legale, occorre procedere ad un supplemento di istruttoria. È opportuno indicare le infermità/lesioni già oggetto di provvedimento medico-legale con esclusione, ove non si renda necessario, di quelle riportate nel riepilogo di cui al quadro EI/PP.

5. Riportare la sintomatologia soggettiva lamentata al momento della visita.

6. L'esame obbiettivo deve essere dettagliato e preciso: quello degli organi ed apparati interessati dalle patologie, deve permettere la corretta diagnosi e l'esatta valutazione dell'entità di eventuali menomazioni dell'integrità psico-fisica.

A tal fine occorre procedere ad un'accurata descrizione della eventuale compromissione dell'efficienza somato-psichica: inoltre debbono essere eseguiti e riportati necessariamente tutti gli accertamenti specialistici ritenuti indispensabili per i giudizi medico-legali.

Nel caso in cui il dante causa sia deceduto nelle more istruttorie della pratica medico-legale, la commissione procederà alla valutazione, anche dell'entità di eventuali menomazioni, sugli atti a disposizione solo se, rilasciati da autorità sanitarie militari o strutture sanitarie pubbliche e debitamente autenticati, contengono gli elementi necessari per i giudizi.

7. Il giudizio diagnostico deve descrivere sinteticamente lo stato psico-fisico reale del soggetto, in perfetta coerenza con tutti gli elementi clinici di cui all'esame obbiettivo. Pertanto esso deve essere chiaro, esplicito e completo.

Vanno riportate prima di tutto le infermità/lesioni oggetto degli accertamenti anche se pregresse ed in atto non constatate: nei casi di infermità/lesioni denunciate e non accertate, nemmeno in forma pregressa, la commissione riporta la seguente dicitura: «l'infermità/lesione denunciata non è stata riscontrata». Per i casi in cui è previsto, devono essere riportate con la dizione «altre infermità constatate», tutte le eventuali infermità riscontrate. Per il giudizio diagnostico di infermità/lesioni causa di morte, occorre tenere conto delle infermità/lesioni riportate nella scheda di morte (Mod. ISTAT) e, qualora non disponibile, nel certificato necroscopico o in altra utile documentazione sanitaria.

8. Allegare eventuali osservazioni formulate dal medico di fiducia debitamente sottoscritte dallo stesso.

9. Riportare l'infermità/lesione oggetto della domanda ed indicare la data di presentazione della stessa, salvo il caso in cui vi sia stata iniziativa d'ufficio. Nel caso di domande di riconoscimento della morte, indicare le infermità/lesioni causa del decesso accertate e riportate nel giudizio diagnostico.

10. Solo per i dipendenti militari e civili del Ministero della difesa e del personale ad essi equiparato.

11. Vanno riportate le considerazioni che, tenendo presente la criteriologia medico-legale, permettano la individuazione o meno del rapporto causale o concausale efficiente e determinante tra il fatto di servizio e la lesione/infermità riscontrata.

La commissione deve precisare se i fatti di servizio hanno determinato o concorso a determinare l'insorgenza e/o l'evoluzione peggiorativa dell'infermità con particolare attenzione per i giudizi inerenti le infermità a carattere endogeno-costituzionale o congenite ovvero alle infermità preesistenti e che, comunque, sono oggetto di giudizio ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del relativo eventuale aggravamento. Altresì, qualora l'infermità diagnosticata abbia terminologia diversa da quella oggetto della domanda, la commissione deve precisare nelle considerazioni se trattasi o meno della stessa infermità.

Nel caso di infermità diverse oppure di infermità denunciate e non constatate, con esclusione delle forme pregresse, occorre formulare la considerazione che non si procede a giudizio in ordine alla dipendenza, aggravamento o interdipendenza.

Per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con giudizio medico-legale di interdipendenza/aggravamento, nelle considerazioni devono essere esplicitate chiaramente le motivazioni per le quali il riconoscimento avviene attraverso l'uno o l'altro giudizio.

12. Vanno espressi i giudizi di cui ai punti 1 e 2 oppure 3, rispettivamente se trattasi di riconoscimento avvenuto con giudizio che si riferisce direttamente alla dipendenza, oppure all'aggravamento o all'interdipendenza da infermità lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

13. Indicare l'infermità lesione o la patologia causa della morte, oggetto di domanda, così come accertata e riportata nel giudizio diagnostico.

14. La tempestività è giudicata in relazione al termine previsto dall'art. 3 del regio decreto n. 1024/1928 per i dipendenti militari o civili del Ministero della difesa e del personale ad essi equiparato e dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 per i dipendenti civili delle altre amministrazioni dello Stato.

15. Tale giudizio deve essere espresso ogni qualvolta l'accertamento riguarda una patologia, con o senza conseguenze mortali, costituente l'evoluzione peggiorativa di una infermità lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

16. Tale giudizio deve essere espresso ogni qualvolta l'accertamento riguarda una nuova infermità, con o senza conseguenze mortali, in rapporto eziopatogenetico con una infermità lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio della quale costituisce complicanza.

17. Organo medico-legale ed ente sanitario che ha emesso il giudizio di dipendenza da causa di servizio.

18. Barrare la casella di cui al punto 1) o 2) ove trattasi rispettivamente: di dipendenti militari e civili del Ministero della difesa e del personale ad essi equiparato, oppure di dipendenti civili di altre amministrazioni dello Stato e di altro personale per il quale venga richiesto il giudizio.

19. Il giudizio in ordine alla idoneità al servizio deve basarsi su di un criterio di valutazione che faccia riferimento alle mansioni in concreto svolte o da svolgere. Per gli ufficiali, sottufficiali ed i militari di carriera, il giudizio sulla idoneità deve essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonché tenendo conto delle particolari norme che ne regolano lo stato e la posizione; in caso di giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato occorre completare lo stesso giudizio con l'indicazione della categoria del congedo in cui il militare interessato deve essere collocato.

Per i dipendenti civili, il giudizio sulla idoneità deve essere espresso in relazione all'età, alla specifica qualifica professionale o di mestiere ed alle invalidità eventualmente preesistenti nei casi degli invalidi collocabili, tenuto conto delle norme che tutelano l'assunzione degli stessi presso le pubbliche amministrazioni (legge n. 482/68); nei casi in cui venga espresso un giudizio di inabilità permanente, occorre precisare se «in modo assoluto» oppure «alle mansioni della qualifica professionale (o di mestiere) di appartenenza».

20. Ove richiesta o necessaria, indicare la data di decorrenza cui si riferisce il giudizio. Nel caso in cui il giudizio in ordine all'idoneità venga espresso ai fini di pensione privilegiata per dipendenti (non militari) già cessati dal servizio per altro motivo, occorre precisare che lo stesso giudizio è da riferirsi alla data di collocamento a riposo. Se la decorrenza dell'eventuale inabilità permanente è successiva, occorre precisare comunque la data di decorrenza, previa motivazione.

Qualora coesistano nel giudizio diagnostico più infermità lesioni, non tutte dipendenti da causa di servizio, e si concretizzi il caso di una inabilità temporanea o permanente, il giudizio va completato indicando se: «la inabilità è da attribuire (se del caso in misura determinante) ad infermità SI O NON dipendenti da causa di servizio».

21. Devono essere riportate con progressione numerica e cronologica tutte le infermità lesioni, così come accertate dalla commissione, che sono state oggetto di giudizio ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche precedentemente e presso altri organi medico-legali; sarà cura della commissione controllarne la completezza ed eventualmente procedere ad un supplemento di istruttoria, qualora agli atti manchino gli estremi di processi verbali, le relative diagnosi, ecc.

Nelle colonne riguardanti le voci successive, occorre indicare, per ogni infermità/lesione, i giudizi e gli estremi che si richiedono. Nei casi in cui la dipendenza da causa di servizio dell'infermità è accertata per interdipendenza/aggravamento da altra infermità/lesione già riconosciuta, si riporta il giudizio sulla tempestività della domanda, espresso per quella già riconosciuta. È da ritenersi tempestiva la domanda relativa ad infermità lesioni da cui conseguono menomazioni per le quali è già stato concesso l'equo indennizzo.

22. Utilizzare la corrispondente numerazione progressiva attribuita alle infermità lesioni nel riepilogo.

Per il modello ML/BS fare riferimento alla numerazione che viene attribuita alle infermità/lesioni nel giudizio diagnostico.

23. Per i modelli ML/... riportare solo la componente A o AB. Per le infermità lesioni giudicate con l'attuale verbale, non è necessaria la trascrizione dei dati identificativi dello stesso (numero, data, ecc.); per i modelli ML A allegati al medesimo verbale si riporta solo il numero progressivo con cui sono identificati (esempio A/1, A/2, ecc.).

24. Riportare le infermità lesioni, utilizzando la numerazione attribuita ad ognuna di esse nel riepilogo. Raggruppare per numerazione le corrispondenti infermità lesioni, cui consegue la stessa menomazione (1+2+...) o il decesso: occorre comunque distinguere le infermità lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio e con domanda tempestiva rispetto alle altre.

25. Descrivere sinteticamente la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica — compreso il caso in cui è causa di decesso — conseguente alle infermità/lesioni corrispondenti.

26. Indicare la data di stabilizzazione quando trattasi di prima ascrivibilità della menomazione, od in ogni caso, se richiesta. La menomazione deve essere classificata secondo le tabelle vigenti e/o valutata, nei casi previsti od in cui è stato richiesto, con percentuale da riportare nell'apposito spazio. Qualora la menomazione o la invalidità sia giudicata «NON CLASSIFICABILE», riportare tale dicitura ed annullare il corrispondente spazio per l'indicazione della tabella o della percentuale, previsto in ogni sezione.

27. Indicare solo le infermità lesioni, con la numerazione attribuita ad ognuna di esse nel riepilogo, per le quali venga espressamente richiesta la valutazione della conseguente menomazione o invalidità complessiva.

28. Riportare le infermità/lesioni, utilizzando la numerazione attribuita ad ognuna di esse nel riepilogo. Raggruppare per numerazione le corrispondenti infermità lesioni, che determinano la stessa invalidità (1+2+...), con la eventuale distinzione di quelle riconosciute dipendenti da causa di servizio dalle altre, o che nel caso della morte ne costituiscono la causa.

29. Ove richiesta o necessaria, indicare la data di decorrenza cui si riferisce il giudizio ai fini del trattamento privilegiato ordinario.

30. Riportare le lettere dei quadri o modelli ML/A allegati (in tal caso indicare A/1, A/2 ecc.) che sono stati compilati, utilizzando distintamente una riga di caselle per entrambi i casi in cui si tratti di giudizi: espressi a MAGGIORANZA o ad UNANIMITÀ di voti, nonché SI o NON accettati. La sottoscrizione per accettazione deve essere effettuata solo dal personale e per i giudizi per i quali è prevista.

Nei casi di personale o di giudizi per i quali è prevista solo la presa visione, questa è da documentarsi mediante sottoscrizione dell'interessato.

31. Nei casi previsti, ufficiale medico specialista o versato nella specialità che riguarda il caso giudicato nel quadro A o nel modello ML/A allegato.

32. Nei casi previsti ed ove eventualmente richiesto, medico specialista con voto consultivo.

33. Se del caso aggiungere «delegato dal direttore».

34. Spazio da utilizzare eventualmente per il ricorso verbale, per la motivazione del membro dissenziente e/o della trasmissione alla commissione medica di seconda istanza, ecc.

35. Il presidente della commissione o autorità incaricata che autentica la firma apposta dall'interessato o dall'avente diritto ai fini dell'accettazione o della presa visione.

(Ente Sanitario)

COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA

ESTRATTO DEL VERBALE ML/__ - N° __________ DATATO ______________

relativo a ____

nato il ______________ a __________________________ prov. ________ appartenente al ______________________

____

documento di riconoscimento ____________________________ N° ________________ rilasciato da ________________

______________________________________ in data ____________________

GIUDIZIO DIAGNOSTICO -

QUADRO B: GIUDIZIO DI IDONEITA'

IL(**) ____ E' AFFETTO DALLE INFERMITA'/LESIONI DI CUI (18)

1) |__| AL GIUDIZIO DIAGNOSTICO oppure 2) |__| AL GIUDIZIO DIAGNOSTICO e solo in relazione a quelle riconosciute dipendenti da causa di servizio

3) E' ________ IDONEO ____

____

____

4) ____

____

RIEPILOGO DELLE INFERMITA'/LESIONI GIUDICATE AI FINI DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO (anche da altri Organi Medico-legali)

1) ____

2) ____

____

____

____

____

____

____

____

Infermità' lesione	dipendenza causa servizio	tempestività' domanda	P.V. Mod. e N°	data	C.M.O. Direttore C.M.2^ Istanza	del (Ente Sanitario)	di

SEZIONE EI: GIUDIZIO AI FINI DI EQUO INDENNIZZO

MENOMAZIONI DELL INTEGRITA PSICO-FISICA ED ASCRIVIBILITA':

Infermita lesione	menomazione	data di stabilizzazione	tabella	categoria	misura

Ascrivibilita della menomazione complessiva dell'integrita' psico-fisica:

TABELLA________ CATEGORIA________________ MISURA________________ ________________% (per cento)

Ascrivibilita della menomazione complessiva dell'integrita psico-fisica conseguente alle infermita'/lesioni: dipendenti da causa di servizio e con domanda prodotta nei termini di legge, o di cui ai numeri: ________________________________ _____

TABELLA________ CATEGORIA________________ MISURA________________ ________________% (per cento)

##

SEZIONE PP: GIUDIZIO AI FINI DI PENSIONE PRIVILEGIATA

ASCRIVIBILITA' TABELLARE DELLE INVALIDITA':

infermita' lesione	tabella	categoria	indennita' una tantum	suscettibile miglioramento	assegno rinnovabile	superinvalidita tabella E	assegno di cura
			Ann/ta'___		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'___		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'___		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'___		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'___		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'___		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'___		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'___		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'___		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'___		Anni______	Lettera___N°___	

Ascrivibilita' complessiva delle infermita'/lesioni: dipendenti da causa di servizio o di cui ai numeri :________________ ___

TABELLA	CATEGORIA	indennita' una tantum	suscettibile miglioramento	assegno rinnovabile	superinvalidita' tabella E	assegno di cura	Assegno per cumulo
		Ann/ta'___		Anni______	Lettera___N°___		

La morte (*) ________ è conseguenza dell'infermità/lesione (28)________

##

IL GIUDIZIO DI CUI AL QUADRO, SEZIONE O ALLEGATO (**) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

d'ufficio, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 1024/28, è oggetto di determinazione della Commissione Medica di 2^ Istanza.

(***)______________________, Li ________________

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

____

(*): Si o No(n).

(**): Le conclusioni di cui al quadro A ed agli eventuali modelli ML/A allegati, sono trascritte nel "riepilogo delle infermità/lesioni giudicate ai fini della dipendenza da causa di servizio."

(***): Data di rilascio dell'estratto.

____

(Ente Sanitario)

COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA

VERBALE MODELLO ML/G - N° ____________ IN DATA (1) ____________

A RICHIESTA DEL ______________________________

CON LETTERA N° ____________ DI PROTOCOLLO, DATATA ____________

La sottoscritta Commissione si e riunita allo scopo di (3) ______________________________

____

relativo a (*) ______________________________

nato il ____________ a ____________ (prov.) ________ appartenente al (**) ____________

____

documento di riconoscimento ____________ N° ____________ rilasciato da ____________

______________________________ in data ____________

ESAME CLINICO

VISITA MEDICA ESEGUITA IN DATA ____________

ANAMNESI (4)

STATO ATTUALE (5)

ESAME OBIETTIVO (6)

(*): Grado o qualifica, cognome e nome
(**):Corpo, Ufficio, Nave o Ente di appartenenza

GIUDIZIO DIAGNOSTICO (7):

****

GIUDIZIO MEDICO-LEGALE

IL GIUDIZIO DI CUI AL PRESENTE VERBALE è stato espresso a(*): |__| UNANIMITA' o |__| MAGGIORANZA di voti

LA COMMISSIONE

__________________MEDICO (Membro) __________________MEDICO (Membro)

__________________MEDICO (Presidente) (33)

Il sottoscritto, preso atto del giudizio di cui al presente VERBALE: (**) ________ ACCETTA

__________________, Li__________________ IL(***) __________________

(34)____
____
____
____

Visto (35) __________________

(*): Barrare la casella che interessa
(**): Si o No(n)
(***): Grado o qualifica, cognome e nome

(Ente Sanitario)

COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA

VERBALE MODELLO ML/BS - N° __________ IN DATA (1) ____________

A RICHIESTA DEL ____

CON LETTERA N° ________________ DI PROTOCOLLO, DATATA ____________________

La sottoscritta Commissione si e riunita per esprimere il giudizio sull' IDONEITA' relativo al (*)

____

nato il ____________ a ____________________ (prov.) ______ appartenente al (**) ______________

____

documento di riconoscimento ____________________ N° __________ rilasciato da ____________

____ in data ____________________

ESAME CLINICO

VISITA MEDICA ESEGUITA IN DATA ____________________

ANAMNESI (4)

STATO ATTUALE (5)

ESAME OBIETTIVO (6)

(*): grado o qualifica

(**): Corpo, Ufficio o Ente di appartenenza

GIUDIZIO DIAGNOSTICO : (7)

****

Si da' atto che e'(*)_____ presente il MEDICO DI FIDUCIA : DOTT. ______________________________Iscrizione Ordine dei Medici N.__________Provincia di__________________________che (*) _____ ha formulato osservazioni (8).

****

IL (***) ____

1) PER LE INFERMITA'/LESIONI DEL GIUDIZIO DIAGNOSTICO

2) E' (*) ________ IDONEO (19)________________________________

____

____

4) (20) ____

Infermita' lesione(22)	dipendenza causa servizio	tempestivita' domanda	P.V. Mod. e N° (23)	data	C.M.O. Direttore C.M.2^ Istanza	del (Ente Sanitario)	di
________	(*)________	(*)________	________	________	________	________	________
________	________	________	________	________	________	________	________
________	________	________	________	________	________	________	________
________	________	________	________	________	________	________	________

IL GIUDIZIO DI CUI AL PRESENTE VERBALE è stato espresso a(**): |__| UNANIMITA' o |__| MAGGIORANZA di voti

LA COMMISSIONE

________________________MEDICO (Membro) ________________________MEDICO (Membro)

________________________MEDICO (Presidente) (33)

Il sottoscritto, avuta comunicazione del giudizio di cui al presente VERBALE

(*) ________ ACCETTA ________________Li____________ IL(***) ______________________

(34)____

____

____

____

Visto (35)______________________________

(*): Si o No(n)
(**): Barrare la casella che interessa
(***): Grado o qualifica, cognome e nome

(Ente Sanitario)

COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA

VERBALE MODELLO ML/A - N° ______________ IN DATA (1) ______________

GIUDIZIO DI DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO, AGGRAVAMENTO O INTERDIPENDENZA

relativo a (***) ______________________________

per l'infermità/lesione: (9) ______________________________

______________________________; richiesta con domanda presentata in data: ______________

PARERE DEL COMANDANTE DI CORPO O CAPO UFFICIO (10) ______________________________

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI (11)

(12)

LA INFERMITA'/LESIONE : (13) ______________________________

____

1) (*) ____________ DIPENDE DA CAUSA DI SERVIZIO

2) La domanda di accertamento e' (*) ________ stata presentata nei termini di legge (14)

3) Costituisce: (*) ________ AGGRAVAMENTO (15) oppure (*) ________ INTERDIPENDENZA (16)

della infermita'/lesione : ______________________________

____

riconosciuta dipendente da causa di servizio con PROCESSO VERBALE MOD. _____ n° ___________ in data ______________

del (17) ______________________________ di ______________________________

LA COMMISSIONE

______________________ MEDICO (membro) ______________________ MEDICO (Membro) (31)

______________________ MEDICO (Membro) (32)

______________________ MEDICO (Presidente) (33)

(*): Si o No(n).
(**): Barrare la casella che interessa.
(***): Grado o qualifica, cognome e nome.

(Ente Sanitario)

COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA

VERBALE MODELLO ML/B - N° ___________ IN DATA (1)______________

MODELLI ML/A ALLEGATI N° |___|___| (2)

A RICHIESTA DEL ______________________________

CON LETTERA N° ____________ DI PROTOCOLLO, DATATA ______________________

La sottoscritta Commissione si e riunita per esprimere un giudizio su (3) ______________________

relativo a (*) ______________________________

nato il ________ a ______________ (prov.) ______ appartenente al (**) ______________

documento di riconoscimento ______________ N° ________ rilasciato da ____________

______________________________ in data ____________

ESAME CLINICO

VISITA MEDICA ESEGUITA IN DATA ______________

ANAMNESI (4)

STATO ATTUALE (5)

(*): Grado o qualifica, cognome e nome

(**): Corpo, Ufficio, Nave o Ente di appartenenza

ESAME OBIETTIVO (6)

GIUDIZIO DIAGNOSTICO : (7)

Si da' atto che e (*) _____ presente il MEDICO DI FIDUCIA : DOT*. ______________________________ iscrizione
Ordine dei Medici N. ____________ Provincia di ________________ , che (*) _____ ha formulato osservazioni (8).

****

QUADRO B

GIUDIZIO DI IDONEITA'

IL (**) ____________________________________ E' AFFETTO DALLE INFERMITA'/LESIONI DI CUI (18)

1) |__| AL GIUDIZIO DIAGNOSTICO oppure 2) |__| AL GIUDIZIO DIAGNOSTICO e solo in relazione a quelle riconosciute dipendenti da causa di servizio:

3) E' (*) ________ IDONEO (19) ____________________________________

4) (20) ____________________________________

****

QUADRO EI/PP

RIEPILOGO DELLE INFERMITA'/LESIONI GIUDICATE AI FINI DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO (21)

1) ____________________________________

2) ____________________________________

Infermita' lesione (22)	dipendenza causa servizio	tempestivita' domanda	P.V. Mod. e N° (23)	data	C.M.O. Direttore C.M.2^ Istanza	del (Ente Sanitario)	di
	(*)	(*)					

(*): Si o No(n)
(**): Grado o qualifica, cognome e nome

SEZIONE EI GIUDIZIO AI FINI DI EQUO INDENNIZZO

MENOMAZIONI DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA ED ASCRIVIBILITA :

Infermita lesione (24)	menomazione (25)	data di (26) stabilizzazione	tabella	categoria	misura

Ascrivibilita della menomazione complessiva dell'integrita' psico-fisica:

TABELLA________ CATEGORIA________________ MISURA________________ ______________________% (per cento)

Ascrivibilita' della menomazione complessiva dell'integrita' psico-fisica conseguente alle infermita'/lesioni: dipendenti da causa di servizio e con domanda prodotta nei termini di legge, o di cui ai numeri (27): ______________________

TABELLA________ CATEGORIA________________ MISURA________________ ______________________% (per cento)

##

SEZIONE PP : GIUDIZIO AI FINI DI PENSIONE PRIVILEGIATA

ASCRIVIBILITA' TABELLARE DELLE INVALIDITA':

infermita' lesione (28)	tabella	categoria	indennita' una tantum(**)	suscettibile miglioramento(**)	assegno rinnovabile(**)	superinvalidita' tabella E	assegno di cura
			Ann/ta'_____	(*)________	Anni______	Lettera___N°___	(*)____
			Ann/ta'_____		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'_____		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'_____		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'_____		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'_____		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'_____		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'_____		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'_____		Anni______	Lettera___N°___	
			Ann/ta'_____		Anni______	Lettera___N°___	

Ascrivibilita' complessiva delle infermita'/lesioni: dipendenti da causa di servizio e di cui ai numeri (27):______________

	TABELLA	CATEGORIA	indennita' una tantum(**)	suscettibile miglioramento(**)	assegno rinnovabile(**)	superinvalidita' tabella E	assegno di cura	Assegno per cumulo
	_____	_____	Ann/ta'_____	(*)________	Anni______	Lettera___N°___	(*)____	________

(29)____ ________

La morte (*)________è conseguenza dell'infermità/lesione (28)________________

##

IL GIUDIZIO DI CUI AL QUADRO, SEZIONE O |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| è stato espresso ad UNANIMITA' di voti

ALLEGATO (30): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| è stato espresso a MAGGIORANZA di voti

LA COMMISSIONE

________________________MEDICO (Membro) ________________________MEDICO (Membro)(31)

________________________MEDICO (Membro)(32)

________________________MEDICO (Presidente) (33)

Il sottoscritto, avuta comunicazione del giudizio di cui al presente verbale espresso nel quadro, sezione o allegato (30):

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (*) _______ ACCETTA ________________________Li______________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (*) _______ ACCETTA

IL (***)________________________

(34)____

____

____

____

Visto(35)________________________________

(*): Si o No(n); (**): Solo per il personale militare; (***): Grado o qualifica, cognome e nome.

____
Ente Sanitario

COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA

VERBALE MODELLO ML/AB - N° __________ IN DATA (1) ______________

MODELLI ML/A ALLEGATI N° |___|___| (2)

A RICHIESTA DEL ______________________________

CON LETTERA N° ____________ DI PROTOCOLLO, DATATA ______________

La sottoscritta Commissione si e' riunita per esprimere un giudizio su (3) ______________

____

relativo a (*) ______________________________

nato il __________ a ______________ (prov.) ______ appartenente al (**) ______________

____

documento di riconoscimento ______________ N° __________ rilasciato da __________

______________________________ in data __________

ESAME CLINICO

VISITA MEDICA ESEGUITA IN DATA ______________

ANAMNESI (4)

STATO ATTUALE (5)

(*): Grado o qualifica, cognome e nome

(**): Corpo, Ufficio, Nave o Ente di appartenenza

ESAME OBIETTIVO (6)

GIUDIZIO DIAGNOSTICO : (7)

Si da atto che e (*)_____ presente il MEDICO DI FIDUCIA : DOTT. ______________________________ iscrizione Ordine dei Medici N.__________ Provincia di ______________ , che (*) _____ ha formulato osservazioni (8).

****

QUADRO A

GIUDIZIO DI DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO, AGGRAVAMENTO O INTERDIPENDENZA

per l'infermità/lesione: (9)____

______________________________________, richiesta con domanda presentata in data: ____________

^^^

PARERE DEL COMANDANTE DI CORPO O CAPO UFFICIO (10) ______________________________

^^^

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI (11)

(12)

LA INFERMITA'/LESIONE : (13)____

____

1) (*) ____________ DIPENDE DA CAUSA DI SERVIZIO

2) La domanda di accertamento e' (*) ________ stata presentata nei termini di legge (14)

****

3) Costituisce: (*) ________ AGGRAVAMENTO (15) oppure (*) ________ INTERDIPENDENZA (16)

della infermita'/lesione : ____

____

riconosciuta dipendente da causa di servizio con PROCESSO VERBALE MOD. _____ n° ____________ in data ______________

del (17) ____ di ______________________

****

QUADRO B

GIUDIZIO DI IDONEITA'

IL (**) ____E' AFFETTO DALLE INFERMITA'/LESIONI DI CUI (18)

1) |__| AL GIUDIZIO DIAGNOSTICO oppure 2) |__| AL GIUDIZIO DIAGNOSTICO e solo in relazione a quelle riconosciute dipendenti da causa di servizio:

3) E' (*) ____________ IDONEO (19)____

____

____

4) (20)____

____

(*): Si o No(n); (**): grado o qualifica, cognome e nome

QUADRO EI/PP

RIEPILOGO DELLE INFERMITA'/LESIONI GIUDICATE AI FINI DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO (21)

1) ______________________________

2) ______________________________

Infermita' lesione (22)	dipendenza causa servizio	tempestivita' domanda	P.V. Mod. e N° (23)	data	C.M.O. Direttore C.M.2^ Istanza	del (Ente Sanitario)	di
____	(*) ____	(*) ____	____	____	____	____	____
____	____	____	____	____	____	____	____
____	____	____	____	____	____	____	____

SEZIONE EI : GIUDIZIO AI FINI DI EQUO INDENNIZZO

MENOMAZIONI DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA ED ASCRIVIBILITA':

Infermita' lesione (24)	menomazione (25)	data di (26) stabilizzazione	tabella	categoria	misura
____	____	____	____	____	____
____	____	____	____	____	____
____	____	____	____	____	____
____	____	____	____	____	____

Ascrivibilita' della menomazione complessiva dell'integrita' psico-fisica:

TABELLA ____ CATEGORIA ____ MISURA ____ ____ % (per cento)

Ascrivibilita' della menomazione complessiva dell'integrita' psico-fisica conseguente alle infermita'/lesioni: dipendenti da causa di servizio e con domanda prodotta nei termini di legge, o di cui ai numeri (27): ____

TABELLA ____ CATEGORIA ____ MISURA ____ ____ % (per cento)

SEZIONE PP : GIUDIZIO AI FINI DI PENSIONE PRIVILEGIATA

ASCRIVIBILITA' TABELLARE DELLE INVALIDITA':

infermita' lesione (28)	tabella	categoria	indennita' una tantum(**)	suscettibile miglioramento(**)	assegno rinnovabile(**)	superinvalidita' tabella E	assegno di cura
____	____	____	Ann/ta' ____	(*) ____	Anni ____	Lettera ___ N° ___	(*) ____
____	____	____	Ann/ta' ____	____	Anni ____	Lettera ___ N° ___	____
____	____	____	Ann/ta' ____	____	Anni ____	Lettera ___ N° ___	____
____	____	____	Ann/ta' ____	____	Anni ____	Lettera ___ N° ___	____

Ascrivibilita' complessiva delle infermita'/lesioni: dipendenti da causa di servizio o di cui ai numeri (27): ____

TABELLA	CATEGORIA	indennita' una tantum(**)	suscettibile miglioramento(**)	assegno rinnovabile(**)	superinvalidita' tabella E	assegno di cura	Assegno per cumulo
____	____	Ann/ta' ____	(*) ____	Anni ____	Lettera ___ N° ___	(*) ____	____

(29) ____

La morte (*) ____ è conseguenza dell'infermita'/lesione (28) ____

IL GIUDIZIO DI CUI AL QUADRO, SEZIONE O ALLEGATO (30): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| è stato espresso ad UNANIMITA' di voti

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| è stato espresso a MAGGIORANZA di voti

LA COMMISSIONE

____ MEDICO (Membro) ____ MEDICO (Membro) (31)

____ MEDICO (Membro) (32)

____ MEDICO (Presidente) (33)

Il sottoscritto, avuta comunicazione del giudizio di cui al presente verbale espresso nel quadro, sezione o allegato (30):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (*) ____ ACCETTA ____ Lì ____

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (*) ____ ACCETTA

IL (***) ____

(34) ____

Visto (35) ____

(*): Si o No(n); (**): Solo per il personale militare; (***): Grado o qualifica, cognome e nome.

93A5942

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 184, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. Domenico De Sossi è stato nominato segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a decorrere dalla data del presente decreto.

93A5962

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di due cancellerie consolari, rispettivamente, presso l'ambasciata d'Italia in Lubiana e presso l'ambasciata d'Italia in Zagabria e determinazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari esistenti in Croazia e Slovenia.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Zagabria una cancelleria consolare, alle dipendenze dell'ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: la Repubblica della Croazia, escluse le contee ricomprese nella circoscrizione territoriale del consolato generale in Fiume e le contee ricomprese nella circoscrizione territoriale del vice consolato in Spalato.

Art. 2.

È istituita in Lubiana una cancelleria consolare, alle dipendenze dell'ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: la Repubblica di Slovenia, esclusi i comuni ricompresi nella circoscrizione territoriale del consolato generale in Capodistria.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Fiume è determinata come segue: la contea istriana (con capoluogo la città di Pisino), la contea litoraneo-montana (con capoluogo la città di Fiume), la contea della Lika e di Segna (con capoluogo la città di Gospic).

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del vice consolato d'Italia in Spalato è modificata come segue: la contea di Zara e di Knin (con capoluogo la città di Zara), la contea di Sebenico (con capoluogo la città di Sebenico), la contea di Spalato e della Dalmazia (con capoluogo la città di Spalato) e la contea di Dubrovnik e della Neretva (con capoluogo la città di Dubrovnik).

Art. 5.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Capodistria è modificata come segue: i comuni autonomi di Capodistria, Isola, Pirano, Postumia, Villa del Nevoso, Aidussina, Sezana, Nuova Gorizia, Idria e Tolmino.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo previsto dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1993

p. *Il Ministro:* FINCATO

93A5979

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Modigliana ad accettare una donazione

Con decreto n. 297/93/1-2 del 23 luglio 1993 del prefetto della provincia di Forlì il direttore pro-tempore della direzione didattica di Modigliana è stato autorizzato ad accettare la donazione di vario materiale occorrente per l'allestimento di un laboratorio grafico-pittorico-manipolativo del valore di L. 5.500.000 disposta dalla Macmoter S.p.a. di Modigliana.

93A5963

Autorizzazione alla direzione didattica di Sarsina ad accettare una donazione

Con decreto n. 309/93/1-2 del 23 luglio 1993 del prefetto della provincia di Forlì il direttore pro-tempore della direzione didattica di Sarsina è stato autorizzato ad accettare la donazione di sussidi didattici e libri di narrativa del valore di L. 2.933.000 disposta dal sig. Giovanni Bettini.

93A5964

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Salone nazionale del vino novello», che avrà luogo a Vicenza dal 5 novembre al 6 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «95ª Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle attrezzature e attività ippiche», che avrà luogo a Verona dall'11 novembre al 14 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «30ª Tecnohotel e 8ª Arredocontract - Mostra internazionale degli arredamenti e delle tecnologie per l'albergo e il ristorante», che avrà luogo a Genova dal 13 novembre al 17 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «9ª Mostra d'auto d'epoca e della ricambistica», che avrà luogo a Padova dal 13 novembre al 14 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tecnohortus - 3° Salone professionale dell'orticoltura, prodotti e attrezzature», che avrà luogo a Padova dal 3 dicembre al 5 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Natalidea - 4ª Mostra selezione del prodotto artigianale e d'arte per il regalo di Natale e Ideaneve - 4ª Rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale», che avrà luogo a Genova dal 3 dicembre al 12 dicembre 1993.

93A5980

Riattribuzione alla ditta Squilletti Guido, in Campobasso del marchio di identificazione dei metalli preziosi «20 CB»

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 13 ottobre 1993, è stato riattribuito il marchio di identificazione «20 CB» alla ditta Squilletti Guido, con sede in Campobasso, via Marconi, 48, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del regolamento predetto.

93A5965

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 ottobre 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 ottobre 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 ottobre 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 14 gennaio 1994 è di L. 97,99, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 aprile 1994 è di L. 96,09 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 ottobre 1994 è di L. 91,75, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A5967

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Palermo, sono vacanti cinque posti di ricercatore universitario per il gruppo di discipline numeri G02 (due posti), G03, G04, E01, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza», di Roma è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A02 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

93A5977

Approvazione del nuovo statuto della fondazione Giovanni Lorenzini, in Milano

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «Giovanni Lorenzini», con sede in Milano.

93A5978

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 16 settembre 1993 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Effedue casa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Petrina in data 1° marzo 1983, rep. n. 41753, reg. soc. n. 36345, tribunale di Firenze, BUSC n. 4530/198508;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice La Foce - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Masseri in data 10 luglio 1981, rep. n. 23328, reg. soc. n. 33020, tribunale di Firenze, BUSC n. 4339/186096;

società cooperativa edilizia «Garofano Rosso - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Cavallina in data 18 ottobre 1978, rep. n. 30411, reg. soc. n. 27657, tribunale di Firenze, BUSC n. 3868/163783;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Marisella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Salani in data 15 aprile 1981, rep. n. 14751, reg. soc. n. 32408, tribunale di Firenze, BUSC n. 4291/184001;

società cooperativa edilizia «Cooper Prima/Due - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Bartoli in data 17 luglio 1975, rep. n. 31438, reg. soc. n. 23907, tribunale di Firenze, BUSC n. 3383/140805;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice "Rovezzano" - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 25 marzo 1958, rep. n. 5824, reg. soc. n. 13819, tribunale di Firenze, BUSC n. 666/61103;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Le Sodole - S.r.l.» con sede in Firenze, costituita per rogito Messeri in data 23 luglio 1985, rep. n. 21941, reg. soc. n. 43997, tribunale di Firenze, BUSC n. 4781/216047;

società cooperativa edilizia «Il Tetto a r.l.», con sede in Firenze, costituita per rogito Sini in data 10 aprile 1963, rep. n. 5311, reg. soc. n. 16247, tribunale di Firenze, BUSC n. 633/77244;

società cooperativa edilizia «Edificatrice Upaf - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Ersoch in data 6 giugno 1969, rep. n. 16404, reg. soc. n. 19755, tribunale di Firenze, BUSC n. 2650/109020;

società cooperativa edilizia «La Villa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito Tita in data 14 dicembre 1973, rep. n. 36228, reg. soc. 22569, tribunale di Firenze, BUSC n. 3133/128920;

società cooperativa edilizia «Trustincoop - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Borgo San Lorenzo (Firenze), costituita per rogito Chiavistelli in data 3 aprile 1982, rep. n. 17237, reg. soc. n. 34592, tribunale di Firenze, BUSC n. 4426/192707;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edificatrice "Calenzano" - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Calenzano (Firenze), costituita per rogito Petroni in data 27 luglio 1984, rep. n. 83922, reg. soc. n. 10655, tribunale di Prato, BUSC n. 4621/206330;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice a responsabilità limitata: La Casa di Campi Bisenzio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campi Bisenzio (Firenze), costituita per rogito Tita in data 20 dicembre 1955, rep. n. 22649, reg. soc. n. 12903, tribunale di Firenze, BUSC n. 531/53726;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Le Piane - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenzuola (Firenze), costituita per rogito Vannozzi in data 27 marzo 1976, rep. n. 170648, reg. soc. n. 24584, tribunale di Firenze, BUSC n. 3471/145243;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia lavoratori Marradesi "Val di Lamone" - Società a responsabilità limitata», con sede in Marradi (Firenze), costituita per rogito Ceroni in data 19 aprile 1964, rep. n. 24845, reg. soc. n. 17186, tribunale di Firenze, BUSC n. 1470/91888;

società cooperativa edilizia «La Capannina di Iolo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 24 gennaio 1979, rep. n. 6849, reg. soc. n. 5597, tribunale di Prato, BUSC n. 3904/165326;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice "Galciana" - Soc. coop. ar.l.», con sede in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 27 novembre 1974, rep. n. 57726, reg. soc. n. 3685, tribunale di Prato, BUSC n. 3278/136347;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice "Valdarno" - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rignano Sull'Arno (Firenze), costituita per rogito Salani in data 19 settembre 1969, rep. n. 3511, reg. soc. n. 19827, tribunale di Firenze, BUSC n. 2657/109688;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice "La Tredicesima" - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scandicci (Firenze), costituita per rogito Salani in data 4 febbraio 1974, rep. n. 8095, reg. soc. n. 22819, tribunale di Firenze, BUSC n. 3191/132091;

società cooperativa edilizia «L'Uccellatoio - Società cooperativa edificatrice a responsabilità limitata», con sede in Vaglia (Firenze), costituita per rogito Lapi in data 9 febbraio 1964, rep. n. 124220, reg. soc. n. 17090, tribunale di Firenze, BUSC n. 1349/85751;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Garbagnate 2000 - S.r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Mantelli in data 14 gennaio 1981, rep. n. 15237, reg. soc. n. 201541, tribunale di Milano, BUSC n. 10851/183090;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Milano 2000 a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Mantelli in data 14 gennaio 1981, rep. n. 15238, reg. soc. n. 202676, tribunale di Milano, BUSC n. 10823/182909;

società cooperativa edilizia «Cooperativa del fontanile grande - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Barassi in data 31 maggio 1974, rep. n. 10319, reg. soc. n. 160510, tribunale di Milano, BUSC n. 8468/133378;

società cooperativa edilizia «Montisin terza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Suriani in data 19 luglio 1979, rep. n. 4679, reg. soc. n. 189012, tribunale di Milano, BUSC n. 10394/173130;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Arcobaleno - Società a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Gazzaniga in data 9 marzo 1972, rep. n. 499452, reg. soc. n. 148830, tribunale di Milano, BUSC n. 7253/119607;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Acli - S. Bartolomeo S.r.l.», con sede in Borghetto Lodigiano (Milano), costituita per rogito Sessa in data 19 settembre 1969, rep. n. 940, reg. soc. n. 1647, tribunale di Lodi, BUSC n. 6458/109917;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Meridionale seconda a responsabilità limitata», con sede in Bresso (Milano), costituita per rogito Tabucchi in data 12 febbraio 1974, rep. n. 59231, reg. soc. n. 158268, tribunale di Milano, BUSC n. 8154/129599;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Casa Verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bresso (Milano), costituita per rogito Capano in data 22 ottobre 1981, rep. n. 3788, reg. soc. n. 212365, tribunale di Milano, BUSC n. 11213/189906;

società cooperativa edilizia «Montisin prima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Correzana (Milano), costituita per rogito Suriani in data 19 luglio 1979, rep. n. 4681, reg. soc. n. 16510 tribunale di Monza, BUSC n. 10392/173128;

società cooperativa edilizia «Montisin seconda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Correzzana (Milano), costituita per rogito Suriani in data 19 luglio 1979, rep. n. 4680, reg. soc. n. 16509, tribunale di Monza, BUSC n. 10393/173129;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice - La Famigliare» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corsico (Milano), costituita per rogito Cazzanica in data 7 maggio 1955, rep. n. 26238/7199, reg. soc. n. 93710, tribunale di Milano, BUSC n. 2062/51873;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia L'Unione, a proprietà indivisa - S.r.l.», con sede in Desio (Milano), costituita per rogito Notari in data 19 giugno 1972, rep. n. 31554, reg. soc. n. 8448 tribunale di Monza, BUSC n. 7327/120897;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Iris Desio - Soc. coop. ar. l.», con sede in Desio (Milano), costituita per rogito Malberti in data 10 ottobre 1974, rep. n. 9022, reg. soc. n. 10907, tribunale di Monza, BUSC n. 8613/135908;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Conciliazione - Società a responsabilità limitata», con sede in Desio (Milano), costituita per rogito Notari in data 19 giugno 1972, rep. n. 31553, reg. soc. n. 8449, tribunale di Monza, BUSC n. 7328/120898;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia San Gualtero a r.l.», con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Marchetti in data 19 febbraio 1977, rep. n. 2098, reg. soc. n. 2763, tribunale di Lodi, BUSC n. 9380/151338;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Rosabella a r.l.», con sede in Lodi (Milano), costituita per rogito Notari in data 5 maggio 1972, rep. n. 29758, reg. soc. n. 1949, tribunale di Lodi, BUSC n. 7251/119605;

società cooperativa edilizia «Acli S. Martino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Melzo (Milano), costituita per rogito Notari in data 28 gennaio 1982, rep. n. 85828, reg. soc. n. 212947, tribunale di Milano, BUSC n. 11274/190519;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Spes a responsabilità limitata», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Marsico, in data 22 gennaio 1979, rep. n. 164603, reg. soc. n. 15772, tribunale di Monza, BUSC n. 10114/167497.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 16 settembre 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola La Torretta a r.l.», con sede in Taranto, costituita per rogito Quaranta in data 3 febbraio 1983, rep. n. 493, reg. soc. n. 6306, tribunale di Taranto, BUSC n. 1536/197720;

società cooperativa agricola «Agritur Jonica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Avetrana (Taranto), costituita per rogito Gargano in data 19 novembre 1986, rep. n. 6882, reg. soc. n. 8626, tribunale di Taranto, BUSC n. 1879/226478;

società cooperativa agricola «Aziende agricole grottagliesi associate coop. a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito De Stefano in data 11 marzo 1982, rep. n. 121371, reg. soc. n. 5977, tribunale di Taranto, BUSC n. 1477/191339;

società cooperativa agricola «Produttori maruggesi - Soc. a r.l.», con sede in Maruggio (Taranto), costituita per rogito Mazza in data 17 novembre 1975, rep. n. 89836, reg. soc. n. 4340, tribunale di Taranto, BUSC n. 1595/203211;

società cooperativa agricola «Società cooperativa Carti Vecchio di Montemesola a responsabilità limitata», con sede in Montemesola (Taranto), costituita per rogito Loprieno in data 14 giugno 1983, rep. n. 116, reg. soc. n. 6423, tribunale di Taranto, BUSC n. 1570/200654;

società cooperativa agricola «Società cooperativa Gravina di Montemesola a responsabilità limitata», con sede in Montemesola (Taranto), costituita per rogito Loprieno in data 3 giugno 1983, rep. n. 106, reg. soc. n. 6422, tribunale di Taranto, BUSC n. 1572/200657;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola fra produttori vinicoli di "Torricella" - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torricella (Taranto), costituita per rogito Mazza in data 28 gennaio 1964, rep. n. 7131, reg. soc. n. 2816, tribunale di Taranto, BUSC n. 586/104619;

società cooperativa agricola «SS. Salvatore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Bonito in data 26 marzo 1980, rep. n. 93050, reg. soc. n. 4287, tribunale di Bari, BUSC n. 4385/176435;

società cooperativa agricola «Nuova Murgia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corato (Bari), costituita per rogito Pagliani in data 30 dicembre 1983, rep. n. 30794, reg. soc. n. 5803, tribunale di Bari, BUSC n. 5205/203093;

società cooperativa agricola «Cooperativa di servizi della Murgia di Gioia del Colle» a responsabilità limitata, con sede in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Nicola Guida in data 25 luglio 1977, rep. n. 26826, reg. soc. n. 9737, tribunale di Bari, BUSC n. 3870/163755;

società cooperativa agricola «Ornisud - Soc. coop. a r.l.», con sede in Putignano (Bari), costituita per rogito Della Monica in data 11 febbraio 1987, rep. n. 38420, reg. soc. n. 21005, tribunale di Bari, BUSC n. 6035/224878;

società cooperativa agricola «Puglia Flor», società a responsabilità limitata, con sede in Terlizzi (Bari), costituita per rogito Reggio in data 19 giugno 1975, rep. n. 275, reg. soc. n. 3031, tribunale di Bari, BUSC n. 2751/140121;

società cooperativa agricola «Agri-Maxima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 15 dicembre 1987, rep. n. 15640, reg. soc. n. 22581, tribunale di Bari, BUSC n. 6252/231958;

società cooperativa agricola «Società cooperativa provinciale imprenditori agricoli a responsabilità limitata - Copragricola S.r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Parisi in data 24 febbraio 1966, rep. n. 207783, reg. soc. n. 5557, tribunale di Bari, BUSC n. 1233/97201;

società cooperativa agricola «Ecomaxima - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, costituita per rogito Buquicchio in data 15 dicembre 1987, rep. n. 15641, reg. soc. n. 22512, tribunale di Bari, BUSC n. 6250.

93A5944

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola Palc a r.l., in Cancello ed Arnone

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1993, il dott. Davide Cortellessa, residente in piazza Vanvitelli, 12-*bis*, Caserta, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola Palc a r.l., con sede in Cancello ed Arnone (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 ottobre 1991, in sostituzione del sig. Orazio D'Alterio, dimissionario.

93A5981

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'uso di etichette destinate all'esportazione nel Canada dell'acqua minerale «Sole»

Con decreto ministeriale n. 2855 del 5 ottobre 1993, sono state autorizzate etichette destinate all'esportazione nel Canada dell'acqua minerale «Sole» di Nuvolento (Brescia).

93A5966

CREDIOP - CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'ICIPU

Si notifica che il giorno 15 novembre 1993, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., in via XX Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1994:

1) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n.	469 titoli di L.	100.000
»	529 titoli di »	500.000
»	1.969 titoli di »	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.280.400.000.

2) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE

Emissione 1974

Estrazione a sorte di

n. 39 titoli di L. 100 000
» 52 titoli di » 500 000
» 2 916 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 2 945 900 000,

Emissione 1975

Estrazione a sorte di

n. 14 titoli di L. 100 000
» 177 titoli di » 500 000
» 3 061 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 3 150 900 000,

Emissione 1976

Estrazione a sorte di

n. 24 titoli di L. 500 000
» 451 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 463 000 000

3) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE.

Emissione 1976

Estrazione a sorte di.

n. 17 titoli di L. 100 000
» 56 titoli di » 500.000
» 1 896 titoli di » 1 000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1 925 700 000,

Emissione II 1976

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100 000
» 24 titoli di » 500 000
» 463 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 475 400 000.

4) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1979

Estrazione a sorte di

n. 2 568 titoli di L. 1 000 000
» 407 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 4 603 000 000

5) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE

Emissione 1977

Estrazione a sorte di

n. 5 titoli di L. 100 000
» 15 titoli di » 500 000
» 373 titoli di » 1 000 000
» 8 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 421 000 000

6) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE

Emissione 1979

Estrazione a sorte di

n. 1 046 titoli di L. 1 000 000
» 682 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 4 456 000 000,

Emissione 1980

Estrazione a sorte di

n. 55 titoli di L. 1 000 000
» 4 titoli di » 5 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 75 000 000

Totale generale L. 20 796 300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

93A5945

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - *Centro Servizi Polivalente S.r.l.*
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. **345 000**
- semestrale	L **188 000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105 000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. **63 000**
- semestrale	L **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L **105 000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. **664 000**
- semestrale	L. **366 000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima, prescelto con la somma di* **L 98 000,** *si avra diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1 300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I II* e *III* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L **2 550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1 400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1 400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1 400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L 1 300 000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4 000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325 000**
Abbonamento semestrale	L. **198 000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189